



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1630

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

l.p. 27 maggio 2008, n. 5, articoli 14-18 e 48 - l.p. 4 agosto 2015, n. 15, articoli 21-22 e 31:
Approvazione della Carta di sintesi della pericolosità - stralcio relativo al territorio del Comune di Trento e dei Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme, del Comune di Caldonazzo e al territorio dei comuni compresi nella Comunità Rotaliana- Königsberg nonché approvazione delle "Indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate medie o basse e le aree con altri tipi di penalità".

Il giorno **07 Settembre 2018** ad ore **09:55** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 772 del 19 maggio 2017 sono state adottate in via preliminare la Carta di sintesi della pericolosità, prevista dal Capo IV delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale, e le “Indicazioni e precisazioni per l’applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penali  elevate, medie o basse e le aree con altri tipi di penali ”, previste dalle medesime norme del PUP.

La Carta di sintesi della pericolosit  si configura come strumento urbanistico per la disciplina della trasformazione d’uso del territorio al fine di perseguire la tutela dell’incolumit  delle persone e la riduzione della vulnerabilit  dei beni in ragione dell’assetto idrogeologico del territorio.

Va premesso che la sicurezza del territorio rispetto ai fenomeni naturali di tipo geologico e idrogeologico rappresenta uno dei temi di maggiore rilievo della pianificazione territoriale provinciale che, a partire dal Piano urbanistico provinciale (PUP) approvato con l.p. n. 26 del 1987, ha provveduto a sviluppare, approfondire e regolamentare coerentemente l’uso del territorio. Gli studi, condotti nel corso della attuazione del PUP, hanno portato alla elaborazione della Carta di sintesi geologica provinciale, prevista dalla Variante 2000 al PUP (l.p. 7 agosto 2003, n. 7) e approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2813 del 23 ottobre 2003, quale strumento per la disciplina del pericolo idrogeologico, periodicamente aggiornata, sulla base delle verifiche e degli studi effettuati dall’Amministrazione provinciale nella gestione del territorio.

L’entrata in vigore, in data 8 giugno 2006, del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), reso esecutivo con d.P.R. del 15 febbraio 2006, ha completato il quadro di riferimento. Il PGUAP concorre a garantire il governo funzionalmente unitario dei bacini idrografici di rilievo nazionale nei quali ricade il territorio provinciale. Esso tiene luogo dei piani di bacino di rilievo nazionale previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 e di qualsiasi altro piano stralcio degli stessi, ivi compresi quelli prescritti da leggi speciali dello Stato. Peraltro, le disposizioni approvate dalla Giunta provinciale per l’aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del PGUAP (deliberazione n. 1984 del 22 settembre 2006) e per l’applicazione degli articoli 16, 17, 19, 21, 29 e 32 delle norme di attuazione del PGUAP (deliberazione della Giunta provinciale n. 1387 di data 30 maggio 2008 e s.m.) hanno definito sotto il profilo metodologico e organizzativo le modalit  per la valutazione preventiva del rischio idrogeologico e per l’approvazione degli studi di compatibilit  previsti dal Piano generale.

Rispetto ai distinti strumenti vigenti di disciplina del pericolo e del rischio, il Piano urbanistico provinciale, approvato con l.p. 27 maggio 2008, n. 5, ha introdotto la Carta di sintesi della pericolosit , anche indicata anche con l’abbreviazione CSP, quale strumento di unificazione e armonizzazione delle diverse discipline tecniche volte alla classificazione dell’instabilit  territoriale, mirando a fornire un quadro di riferimento organico per le attivit  di pianificazione urbanistica e di trasformazione del territorio rispetto al tema del pericolo. L’articolo 22, comma 2 della legge provinciale per il governo del territorio (l.p. n. 15/2015) – a conferma della previgente disciplina dettata dalla legge urbanistica provinciale 2008 - prevede espressamente che, con l’entrata in vigore della Carta di sintesi della pericolosit  cessano di applicarsi le disposizioni del PGUAP in materia di uso del suolo, posto che la disciplina della nuova Carta soddisfa i requisiti e i principi stabiliti, sotto il profilo urbanistico, dal capo IV - Aree a rischio idrogeologico delle norme del PGUAP.

Come stabilito dall’articolo 14, comma 1 delle norme di attuazione del PUP, la Carta di sintesi della pericolosit    approvata dalla Giunta provinciale tenuto conto delle carte della pericolosit , di cui all’articolo n. 10 della l.p. 1 luglio 2011, n. 9 “Disciplina delle attivit  di protezione civile in provincia di Trento”, riferite alle diverse tipologie di fenomeni.

Il lavoro di elaborazione delle carte della pericolosit    stato avviato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 2759 del 22 dicembre 2006 di approvazione delle “Disposizioni tecniche e organizzative per la redazione e l’aggiornamento delle carte delle pericolosit ”, da ultimo modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 787 del 19 maggio 2017 che approva il documento

relativo a “Criteri e metodologia per la redazione e l’aggiornamento delle carte della pericolosità”. Con tale deliberazione la Provincia ha definito i criteri per la rappresentazione unificata e coerente dei principali fenomeni che possono prevedibilmente interessare il territorio provinciale e in particolare, ha fissato i criteri per perimetrare e classificare i fenomeni attesi con gradi di pericolosità differenziati in funzione dei livelli di intensità e di probabilità degli eventi nelle diverse aree in cui possono manifestarsi. Sulla base di questi criteri e del lavoro, condotto dalle strutture provinciali competenti in materia di pericolo idrogeologico – Servizio Geologico, Servizio Bacini montani, Servizio Prevenzione rischi, Servizio Foreste e fauna – la Giunta provinciale, con deliberazione n. 788 del 19 maggio 2017, ha adottato in via preliminare le carte della pericolosità, avviando la fase di deposito specificamente prevista dalla l.p. 9 del 2011.

Come detto, sulla base della classificazione della pericolosità dei fenomeni geologici, idrologici e nivologici o forestali, derivante dalla combinazione dei fattori di pericolo e condotta nelle carte della pericolosità previste dalla legge in materia di protezione civile, la Carta di sintesi della pericolosità individua le aree con diversi gradi di penalità (elevata, media, bassa e altri tipi di penalità), a cui corrisponde la disciplina dettata dagli articoli 15-16-17-18 delle norme del PUP.

La medesima disciplina dettata dalle norme del Piano urbanistico provinciale è precisata, al fine della sua applicazione, con le “Indicazioni e precisazioni per l’applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate, medie o basse e le aree con altri tipi di penalità”, adottate in via preliminare dalla Giunta provinciale con il medesimo provvedimento di adozione della Carta di sintesi della pericolosità.

Parallelamente al deposito delle carte della pericolosità con l’adozione preliminare della Carta di sintesi della pericolosità è stato avviato il periodo di deposito di 90 giorni per osservazioni nel pubblico interesse. Per consentire un’ampia consultazione rispetto al nuovo strumento pianificatorio il termine per la presentazione di osservazioni è stato prorogato fino al 22 novembre 2017. Nel corso di questo periodo sono pervenute da parte di comuni e da parte di altri soggetti 117 osservazioni, riguardanti la cartografia o le indicazioni attuative, che sono state verificate e valutate dalle strutture provinciali competenti.

Anche tenuto conto delle osservazioni pervenute, sono stati ulteriormente verificati e puntualmente rivisti i criteri di redazione delle carte della pericolosità e i contenuti delle indicazioni attuative e condotti specifici approfondimenti tecnici sulla perimetrazione delle aree a penalità. Alla luce delle considerazioni e valutazioni svolte si è giunti al perfezionamento della Carta relativamente alla valle dell’Adige e nello specifico al territorio del Comune di Trento e dei Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme e al territorio dei comuni compresi nella Comunità Rotaliana-Königsberg.

Richiamato l’articolo 46, comma 1 delle norme di attuazione del PUP, che ammette la possibilità di approvare la Carta anche per stralci territoriali, si è quindi condiviso di procedere con l’approvazione della Carta relativamente allo stralcio corrispondente al territorio del Comune di Trento e dei Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme e al territorio dei comuni compresi nella Comunità Rotaliana-Königsberg, provvedendo quindi progressivamente, sulla base degli ulteriori approfondimenti, al completamento della cartografia.

Come stabilito dall’articolo 31, comma 3 della l.p. n. 15/2015, nel caso di modifica e aggiornamento del PUP, il predetto stralcio territoriale della Carta di sintesi della pericolosità è stato sottoposto al parere della CUP e del Consiglio delle autonomie locali.

La Commissione provinciale per l’urbanistica e il paesaggio ha esaminato lo stralcio territoriale nella seduta del 27 giugno 2018 e, richiamati gli approfondimenti di merito delle strutture provinciali competenti ha espresso – con verbale n. 01/2018 – parere favorevole all’iter di approvazione del nuovo strumento pianificatorio.

Il Consiglio delle autonomie locali ha esaminato lo stralcio territoriale in argomento nella seduta del 29 agosto 2018, esprimendo parere favorevole con osservazioni relative in particolare alla disciplina

delle “aree da approfondire” e ai compiti assegnati ai comuni anche in relazione all’aggiornamento periodico della Carta. Di dette osservazioni, trasmesse con nota del 4 settembre 2018 prot. 502694, si è tenuto conto nella stesura del presente provvedimento, tenuto conto del quadro normativo di riferimento. In quella sede è stata evidenziata l’opportunità di ricomprendere nello stralcio territoriale in oggetto anche il Comune di Caldonazzo, posto il livello di approfondimento condotto anche sulla base di specifico studio prodotto dall’Amministrazione comunale.

Si provvede quindi all’approvazione della Carta di sintesi della pericolosità – stralcio territoriale del Comune di Trento, dei Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme, del Comune di Caldonazzo e del territorio dei comuni compresi nella Comunità Rotaliana-Königsberg, come rappresentata nella cartografia nella versione cartacea in scala 1:50.000 e nella versione digitale con la precisione della scala 1:10.000, corrispondente rispettivamente all’Allegato A e Allegato B del presente provvedimento.

Si approva inoltre il documento di “Indicazioni e precisazioni per l’applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate, medie o basse e le aree con altri tipi di penalità”, corrispondente all’Allegato C del presente provvedimento. Dette “Indicazioni e precisazioni” specificano quanto disposto dalle norme del PUP rispetto ai diversi gradi di penalità con specifico riferimento agli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Dettagliano in particolare le disposizioni relative alle relazioni o studi di compatibilità, quali condizioni previste dalle norme del PUP per supportare gli interventi ammessi nelle aree con diverse penalità. Al riguardo, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 15, comma 3 della l.p. n. 15/2015, chiariscono le modalità di presentazione di detti relazioni o studi nonché le modalità di presentazione delle dichiarazioni di corrispondenza del progetto ai medesimi studi, rispettivamente secondo i modelli denominati Allegato C1 e Allegato C2, contenuti in calce all’Allegato C.

Con riferimento ai contenuti dello stralcio territoriale della Carta e delle “Indicazioni e precisazioni” per l’applicazione della Carta medesima, il documento di “Risposta alle osservazioni pervenute”, corrispondente all’Allegato D del presente provvedimento, riporta la valutazione delle osservazioni pervenute rispettivamente dai comuni e da altri soggetti. Segnatamente, sono state valutate tutte le osservazioni di carattere generale, ancorché presentate da soggetti estranei al territorio dello stralcio approvato con la presente deliberazione, in quanto riferite a norme la cui applicazione deve essere uniforme su tutto il territorio provinciale, nonché le osservazioni di carattere puntuale inerenti lo stralcio medesimo; le osservazioni puntuali riferite a territori compresi in altro stralcio territoriale della Carta di sintesi della pericolosità, troveranno risposta nel provvedimento di approvazione del corrispondente stralcio territoriale della Carta.

Si richiama che, come stabilito dall’articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015 le disposizioni contenute nella Carta di sintesi della pericolosità prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati. I contenuti di tali strumenti in contrasto con la Carta di sintesi della pericolosità sono disapplicati.

Si richiama infine che, per il territorio del Comune di Trento e dei Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme, del Comune di Caldonazzo e il territorio dei comuni compresi nella Comunità Rotaliana-Königsberg, oggetto dello stralcio in argomento, con l’entrata in vigore della Carta di sintesi della pericolosità cessano di applicarsi le disposizioni del PGUAP in materia di uso del suolo.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;

- visti gli atti citati in premessa;
- visto il Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio);
- a voti unanimi legalmente espressi;

d e l i b e r a

- 1) di approvare la Carta di sintesi della pericolosità – stralcio territoriale del Comune di Trento, dei Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme, del Comune di Caldonazzo e del territorio dei comuni compresi nella Comunità Rotaliana-Königsberg, prevista dall’articolo 22, comma 1 della l.p. n. 15/2015 e dagli articoli 14 e 48, comma 1 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale;
- 2) di approvare le “Indicazioni e precisazioni per l’applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate medie o basse e le aree con altri tipi di penalità della Carta di sintesi della pericolosità, previste rispettivamente dall’articolo 14, comma 3 e dall’articolo 18, comma 2 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale;
- 3) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la Carta di sintesi della pericolosità – stralcio territoriale del Comune di Trento, dei Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme, del Comune di Caldonazzo e del territorio dei comuni compresi nella Comunità Rotaliana-Königsberg, di cui al punto 1), nella versione cartacea, corrispondente all’Allegato A, e nella versione digitale, corrispondente all’Allegato B, nonché il documento relativo alle “Indicazioni e precisazioni per l’applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate medie o basse e le aree con altri tipi di penalità” della Carta di sintesi della pericolosità, di cui al punto 2) corrispondente all’Allegato C, comprensivo dei modelli denominati Allegato C1 e Allegato C2;
- 4) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il documento di risposta alle osservazioni pervenute nel periodo di deposito, corrispondente all’Allegato D;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige e la trasmissione alla comunità e ai comuni interessati.

ANT

Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A cartografia dello stralcio territoriale

002 Allegato B cartografia dello stralcio territoriale

003 Allegato D

004 Allegato C

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

Allegato D

Carta di sintesi della pericolosità

Risposta alle osservazioni pervenute

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 772 del 19 maggio 2017, di adozione preliminare della Carta di sintesi della pericolosità e adozione preliminare delle Indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate medie o basse e le aree con altri tipi di penalità, è stata avviata la fase di deposito di 90 giorni per osservazioni nel pubblico interesse; il termine per la presentazione di osservazioni è stato quindi prorogato fino al 22 novembre 2017. Nel periodo di deposito sono pervenute 117 osservazioni da parte di comuni e da parte di altri soggetti.

Il presente documento contiene gli elementi di risposta alle osservazioni pervenute rispettivamente dai comuni e da altri soggetti. Segnatamente, sono state valutate tutte le osservazioni di carattere generale, ancorché presentate da soggetti estranei al territorio dello stralcio approvato con la presente deliberazione, in quanto riferite a norme la cui applicazione deve essere uniforme su tutto il territorio provinciale, nonché le osservazioni di carattere puntuale inerenti lo stralcio medesimo; le osservazioni puntuali riferite a territori compresi in altro stralcio territoriale della Carta di sintesi della pericolosità, troveranno risposta nel provvedimento di approvazione del corrispondente stralcio territoriale della Carta.

Osservazioni presentate dai Comuni

N° oss: **18** (prot. 507732 del 20/09/2017)

Richiedente: **Comune di Borgo Valsugana**

Sintesi richiesta: Nel testo della delibera si specifica che “con l’entrata in vigore della carta di sintesi della pericolosità cessano di applicarsi le disposizioni del PGUAP in materia di uso del suolo; si chiede la conferma del fatto che cessino tutti gli assetti del PGUAP (Assetto idrogeologico, carta di sintesi geologica, ambiti fluviale, deflusso minimo vitale);

Esito: precisazione

L’articolo 22, comma 2 della legge provinciale per il governo del territorio (l.p. n. 15/2015) stabilisce che, con l’entrata in vigore della Carta di sintesi della pericolosità cessano di applicarsi le disposizioni del PGUAP in materia di uso del suolo, posto che la disciplina della nuova Carta soddisfa i requisiti e i principi stabiliti, sotto il profilo urbanistico, dal capo IV - Aree a rischio idrogeologico delle norme del PGUAP.

Il capo IV del PGUAP “Aree a rischio idrogeologico” Art. 15 tratta i seguenti temi brevemente riportati dai titoli degli articoli stessi; – Ambito di applicazione Art. 16 – Interventi consentiti nelle aree R4 Art. 17 – Interventi consentiti nelle aree R3 Art. 18 – Aree a rischio medio e moderato (R2 e R1) Art. 19 – Modifica delle aree a rischio Art. 20 – Manutenzione delle opere Art. 21 – Rapporti con la pianificazione urbanistica e forestale.

Sintesi richiesta: Al punto 4 dell’allegato B, nella colonna “Indicazioni e precisazioni applicative” in riferimento all’art. 15 comma 3 (Aree con penalità elevata), si specifica che la deroga è ammissibile per la realizzazione di interventi già previsti dai piani regolatori generali vigenti solo se relativi agli interventi elencati nell’articolo 15, comma 3 delle norme di attuazione del PUP e subordinatamente allo studio di compatibilità; nel caso in cui nel PRG vigente sia prevista un’area commerciale e/o terziaria e/o alberghiera e/o direzionale e/o ecc., in nessun caso, con l’entrata in vigore della Carta di sintesi della pericolosità, è possibile acconsentire l’intervento? Cambiano i presupposti se il privato, prima dell’entrata in vigore della carta di sintesi della pericolosità, avesse depositato (senza averla ottenuta) la domanda per l’approvazione del piano attuativo e/o la domanda di permesso di costruire?

Esito: accolta

L’art. 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015 recita: “Le disposizioni contenute nella carta di sintesi della pericolosità e nei suoi aggiornamenti prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati. I contenuti di tali strumenti in contrasto con la carta di sintesi e con i suoi aggiornamenti sono disapplicati. Il grado di penalità evidenziato dalla carta di sintesi della pericolosità è riportato nei certificati di destinazione urbanistica.”

L’adozione di nuove previsioni urbanistiche, l’autorizzazione in deroga di opere pubbliche o di interesse pubblico e la realizzazione degli interventi già previsti dai piani regolatori generali vigenti, riguardanti aree con penalità elevata, sono ammissibili solo se relative agli interventi elencati nell’articolo 15, comma 3 delle norme di attuazione del PUP e subordinatamente allo studio di compatibilità.

Sintesi richiesta: Al punto 4 dell’allegato B, nella colonna “Indicazioni e precisazioni applicative” in riferimento all’art. 15 comma 3 (Aree con penalità elevata), si specifica che gli interventi in deroga possono essere realizzati “previa autorizzazione della Provincia”; per gli interventi

non classificabili come trasformazione urbanistica ed edilizia ma comunque in aree con penalità elevate, di chi è la competenza per il rilascio della autorizzazione?

Esito: precisazione delle disposizioni attuative

La Carta di sintesi della pericolosità è lo strumento di pianificazione della penalità idrogeologica, al fine della trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Rispetto alle attività diverse da quelle urbanistiche ed edilizie che si svolgono sul territorio la Carta fornisce gli elementi di inquadramento nell'ottica del principio di precauzione, fermo restando che – come evidenziato dall'articolo 22, comma 1bis della l.p. n. 15/2015 - “il territorio provinciale, per le sue caratteristiche naturali, presenta un fondo naturale di pericoli tipici dell'ambiente alpino con i quali è necessario convivere nello svolgimento delle attività, diverse da quelle di trasformazione urbanistica ed edilizia, che sul territorio vengono svolte”.

Sintesi richiesta: Al punto 4 dell'allegato B, nella colonna “Indicazioni e precisazioni” in riferimento all'art. 15 (Aree con penalità elevata) si specifica che nel caso di interventi di ristrutturazione senza aumento di volume al progetto debba essere allegata una relazione tecnica che dimostri la loro idoneità a ridurre la vulnerabilità e il rischio per le persone e i beni, da depositare presso il Comune. Quali sono i criteri, parametri e gli elementi cui fare riferimento per capire l'idoneità per le finalità richieste?

Esito: precisazione delle disposizioni attuative

La compatibilità del cambio di destinazione d'uso va attestata dal professionista incaricato nella relazione tecnica, facendo riferimento anche agli accorgimenti costruttivi o di utilizzazione degli edifici idonei a ridurre il rischio per le persone e i beni. L'attestazione spetta al professionista incaricato dello studio o relazione di compatibilità, asseverati ai sensi dell'art. 15 comma 2 della l.p. n. 15/2015. Rimane ferma la responsabilità del Comune in materia di urbanistica ed edilizia; spetta al Comune anche la verifica della completezza dei contenuti dello studio e della sua rispondenza alle norme del PUP e alle relative disposizioni attuative.

Sintesi richiesta: Al punto 4 dell'allegato B, nella colonna “Indicazioni e precisazioni” in riferimento all'art. 15 (Aree con penalità elevata) si specifica la definizione di carico antropico come fattore determinante per capire la fattibilità dell'eventuale cambio di destinazione d'uso ammesso nelle aree con penalità elevate. La definizione sembra specificare una funzione a tre variabili (presenza, durata e funzione) senza però definire metodo e parametri minimi e/o massimi per cui stabilire il reale o meno “miglioramento funzionale delle unità insediative esistenti”.

Esito: precisazione delle disposizioni attuative

La definizione di carico antropico serve a spiegare i limiti degli interventi di miglioramento funzionale delle unità insediative esistenti, connessi con le disposizioni dell'articolo 15 delle norme di attuazione del PUP.

Sintesi richiesta: Al punto 4 dell'allegato B, nella colonna “Indicazioni e precisazioni” in riferimento all'art. 15 (Aree con penalità elevata), pare che, nel caso di cambio di destinazione d'uso e l'applicazione di alcuni accorgimenti costruttivi, possa essere comunque dimostrato il miglioramento funzionale delle unità insediative esistenti; a tal fine chi deve valutare l'efficacia degli accorgimenti e la loro tipologia?

Esito: precisazione delle disposizioni attuative

La compatibilità del cambio di destinazione d'uso va attestata dal professionista incaricato nella relazione tecnica, facendo riferimento anche agli accorgimenti costruttivi o di utilizzazione degli edifici idonei a ridurre il rischio per le persone e i beni.

L'attestazione spetta al professionista incaricato dello studio o relazione di compatibilità, asseverati ai sensi dell'art. 15 comma 2 della l.p. n. 15/2015. Rimane ferma la responsabilità del Comune in materia di urbanistica ed edilizia; spetta al Comune anche la verifica della completezza dei contenuti dello studio e della sua rispondenza alle norme del PUP e alle relative disposizioni attuative.

Sintesi richiesta: Al punto 4 dell'allegato B, nella colonna "Indicazioni e precisazioni" in riferimento all'art. 15 (Aree con penalità elevata) si specifica che non è ammesso il cambio a fini residenziali nel patrimonio edilizio montano. La norma nazionale in materia di residenza (legge 1228 del 1954 e regolamento dpr 223 del 1989) specifica che l'utente possa dichiarare (non richiedere) l'iscrizione anagrafica dimostrando la sola "dimora abituale"; l'ufficio anagrafe ha tempo 3 giorni per chiudere l'iscrizione anagrafica e 45 giorni per l'accertamento tramite vigili urbani (i quali non chiedono l'agibilità / la concessione edilizia / o altro, ma si limitano solo a verificare la presenza del richiedente); il tutto a totale insaputa del servizio tecnico comunale. Tutto ciò per evidenziare che la residenza in un edificio inserito come patrimonio edilizio montano (in realtà vale anche per tutti gli altri edifici) può avvenire senza che il servizio tecnico sia coinvolto e comunque non credo possa contraddire o venire meno ad una previsione normativa nazionale.

Esito: non accolta

Premesso che l'articolo 104 della l.p. n. 15/2015, nel caso di edifici compresi nel patrimonio edilizio montano, ammette unicamente l'eventuale utilizzo residenziale non permanente, nelle aree a elevata penalità tale cambio d'uso non è ammesso. È fatta eccezione per gli edifici del patrimonio edilizio montano ricompresi nelle aree a penalità elevata per soli eventi valanghivi secondo le condizioni specificate nelle "Indicazioni e precisazioni applicative" in corrispondenza dell'articolo 15, comma 3, lettera c).

Sintesi richiesta: In generale si può affermare che lo studio di compatibilità e/o la relazione essendo "asseverate" da un tecnico incaricato, il Comune li debba conservare senza entrare nel merito del contenuto?

Esito: precisazione delle disposizioni attuative

L'art. 15 comma 2 della l.p. n. 15/2015 stabilisce che:

"Sono asseverati gli studi o le perizie necessari per la realizzazione di interventi in aree con penalità ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c), allegati quale parte integrante a piani e progetti, quando le disposizioni adottate ai sensi del medesimo articolo non subordinano lo studio all'autorizzazione provinciale. Con dichiarazione asseverata, il professionista incaricato di interventi edilizi in queste aree con penalità attesta che sono state rispettate le prescrizioni contenute negli studi o perizie previsti dalla carta di sintesi della pericolosità disciplinata dall'articolo 22."

L'asseverazione rafforza in capo al professionista incaricato i compiti di verifica e attestazione rispetto agli accorgimenti costruttivi e di utilizzazione dell'opera, specificamente richiesti dal PUP per la realizzazione degli interventi. Rimane ferma la responsabilità del Comune in materia di urbanistica ed edilizia; spetta al Comune anche la verifica della completezza dei contenuti dello studio e della sua rispondenza alle norme del PUP e alle relative disposizioni attuative.

Sintesi richiesta: In generale vale ancora la metodologia prevista nella deliberazione della Giunta provinciale n.1984 del 22 settembre 2006, per qualsiasi variante al PRG, deve essere allegato lo studio di compatibilità?

Esito: precisazione delle disposizioni attuative

Come chiarito nel capitolo 8 delle “Indicazioni e precisazioni” per la valutazione di merito gli strumenti di pianificazione territoriale contengono un documento di verifica delle interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con i tematismi della Carta di sintesi della pericolosità; gli stessi strumenti di pianificazione sono corredati dallo studio di compatibilità se le relative previsioni interessano le aree a penalià elevata, a penalià media o le aree a pericolosità potenziale, individuate dalla Carta.

Sintesi richiesta: In generale le relazioni asseverate o gli studi di compatibilità possono essere redatti solo da un tecnico geologo o può essere anche un architetto, ingegnere, geometra, forestale, perito industriale, agronomo, ecc.?

Esito: non accolta

Si rinvia alle competenze professionali relative alla redazione di relazioni e studi geologici, idrogeologici e valanghivi.

Sintesi richiesta: In riferimento alle aree a penalià trascurabile o assente è prevista una valutazione da parte del tecnico incaricato sulla sufficienza ad escludere la necessità di specifiche analisi; tutto ciò può essere citato nella relazione tecnico illustrativa oppure deve essere allegata una relazione asseverata?

Esito: precisazione delle disposizioni attuative

Le conclusioni della relazione o studio asseverato devono considerare tutte le pericolosità associate ad un'area ed eventualmente escludere motivatamente la necessità di specifici approfondimenti inerenti le aree associate a pericolosità trascurabile o assente.

Sintesi richiesta: Al punto 4 dell'allegato B nel dispositivo in riferimento all'articolo 16 si specifica che per gli interventi di cui al comma 3, lettera b) è necessaria l'autorizzazione della Provincia. Per gli interventi previsti dalle altre lettere, di chi è la competenza?

Esito: precisazione delle disposizioni attuative

Come chiarito nelle “Indicazioni e precisazioni” gli interventi per cui è non è disposta l'autorizzazione della Provincia sono corredati dalla asseverazione dello studio di compatibilità, secondo le modalità definite nel medesimo documento di “Indicazioni e precisazioni applicative”.

N° oss: **23** (prot. 568593 - del 18/10/2017) e **40** (prot. 633200 – del. 17/11/2017)

Richiedente: **Comune di Caldonazzo**

Sintesi richiesta: chiede di ridefinire la classificazione della pericolosità torrentizia sull'area sportiva adiacente al torrente Centa e che sia tenuta in considerazione la relazione geologica a firma del dott. Icilio Vigna integrata con studio idraulico a firma del dott. Silvio Grisotto di data 31/08/2018.

Esito: Accolta

La relazione geologica a firma del dott. Vigna forniva i primi elementi a supporto di una fase valutativa finalizzata alla modifica della pericolosità torrentizia in sponda destra del torrente Centa nel tratto in corrispondenza del campo sportivo e degli spogliatoi. Lo studio idraulico del torrente Centa effettuato dal dott. Grisotto conferma che, anche sulla base degli approfondimenti effettuati con diverse condizioni topografiche del fondo alveo e con due diversi modelli idraulici bidimensionali a fondo mobile, il tratto tra le loc. Ischia lunga ed il centro sportivo di Caldonazzo risulta apparentemente in grado di fare transitare la portata solido-liquida di riferimento con TR 200 anni senza evidenti uscite. Tuttavia per eventi particolarmente eccezionali è possibile una fuoriuscita del flusso. Per tale motivo il dott. Grisotto propone una riclassificazione da H4 ad H3 della pericolosità torrentizia relativa al torrente Centa in corrispondenza del centro sportivo.

N° oss: **50** (prot. 0661312/17 del 21/11/2017)

Richiedente: **Comune di Trento**

Sintesi richiesta: Confronto tra le aree classificate P3, P4 e PP della CSP e le zone di PRG soggette a Pianificazione attuativa
1.1 Aggravamento significativo della penalità
1.2. Aggravamento della penalità ancorché non significativo
1.3 Altri casi da segnalare

Esito: **Precisazione**

In generale va evidenziato che la classificazione delle aree secondo lo strumento della Carta di sintesi della pericolosità non è direttamente confrontabile con la classificazione delle aree a Rischio, prevista dal PGUAP dove si considera anche l'uso del suolo pianificato. Diventa quindi difficile comparare "l'aggravamento della penalità" con il confronto di due strumenti differenti.

Va chiarito comunque che la nuova cartografia si basa su un aggiornamento delle analisi del pericolo che hanno interessato il fiume Adige, i suoi principali affluenti e le fosse di bonifica.

Per quanto riguarda il reticolo idrografico secondario è stato classificato attraverso una pericolosità potenziale con il fine di individuare le "aree da approfondire" volte ad assicurare la compatibilità degli interventi tramite specifici studi.

La verifica dei casi oggetto di segnalazione del Comune di Trento non ha evidenziato situazioni difformi rispetto alle nuove analisi.

Sintesi richiesta: Il Comune rileva un aggravamento significativo delle penalità a Sopramonte ove la zona D2c in località Soraval già corrispondente ad un'area R2 secondo il PGUAP ricade in area P3 della CSP.

L'osservazione non è accompagnata da alcuna relazione tecnica o approfondimento del tema che genera pericolo (crolli rocciosi).

Esito: **precisazione dei perimetri con riclassificazione**

Alla luce degli approfondimenti e dei risultati del sopralluogo specifico eseguiti dal Servizio Geologico è stata ridefinita la zonizzazione dell'area soggetta a crolli rocciosi ottenendo la precisazione dei perimetri con riclassificazione in penalità bassa del settore prossimo agli edifici produttivi. Per quanto riguarda la franosità sono state riconosciute e introdotte un'area soggetta a colate detritiche e un'area soggetta a processi di erosione regressiva che insistono sulla falda detritica presente a monte dell'area produttiva.

Sintesi richiesta: Il Comune rileva un aggravamento non significativo delle penalità a Cadine in corrispondenza della zona C3-A, la CSP classifica la porzione nord-ovest in area P3 e P4, mentre secondo il PGUAP la medesima ricade in R3, mentre buona parte è in area R0 e minima parte in R2.

L'osservazione non è accompagnata da alcuna relazione tecnica o approfondimento del tema che genera pericolo (crolli rocciosi).

Esito: precisazione dei perimetri con riclassificazione

Alla luce degli approfondimenti e dei risultati del sopralluogo specifico eseguiti dal Servizio Geologico è stata ridefinita la zonizzazione dell'area soggetta a crolli rocciosi in località Coltura ottenendo la precisazione dei perimetri con riclassificazione in penalità bassa o trascurabile di alcune aree in corrispondenza delle abitazioni esistenti.

Sintesi richiesta: Il Comune rileva un aggravamento non significativo delle penalità a Baselga del Bondone ove la zona C3 è interessata da un'area P3 sul lato sud dell'area, mentre il PGUAP prevede una fascia in area R2.

L'osservazione non è accompagnata da alcuna relazione tecnica o approfondimento del tema che genera pericolo (crolli rocciosi).

Esito: precisazione dei perimetri con riclassificazione

Alla luce degli approfondimenti e dei risultati del sopralluogo specifico eseguiti dal Servizio Geologico è stata ridefinita la zonizzazione dell'area soggetta a crolli rocciosi a monte dell'abitato di Baselga del Bondone ottenendo la precisazione dei perimetri con riclassificazione in penalità bassa o trascurabile di una parte delle aree dell'abitato stesso.

Sintesi richiesta: Il Comune tra gli altri casi segnala che a Trento nella zona C3 pfs in Via dei Cappuccini la porzione est, verso il Rio Saluga, ricade in area P3.

L'osservazione non è accompagnata da alcuna relazione tecnica o approfondimento del tema che genera pericolo (crolli rocciosi).

Esito: precisazione dei perimetri con riclassificazione

Alla luce degli approfondimenti e dei risultati del sopralluogo specifico eseguiti dal Servizio Geologico è stata ridefinita la zonizzazione dell'area soggetta a crolli rocciosi in Via dei Cappuccini ottenendo la precisazione dei perimetri con riclassificazione in penalità bassa di alcune aree in ragione delle reali condizioni litologiche dell'ammasso roccioso e delle mutate condizioni morfologiche dell'area rispetto al rilievo DTM di riferimento per le simulazioni (edizione 2006).

Sintesi richiesta: Il Comune tra gli altri casi segnala che a Piedicastello in corrispondenza della zona C5 "ex Italcementi", che secondo il PGUAP è interessata nella parte più a ovest da aree R3 e R4, si registra l'introduzione con la CSP di una fascia P3 ridotta rispetto al PGUAP.

L'osservazione non è accompagnata da alcuna relazione tecnica o approfondimento del tema che genera pericolo (crolli rocciosi).

Esito: precisazione

Si precisa che nella Carta del Rischio idrogeologico del PGUAP nella parte occidentale dell'area "ex Italcementi" non sono presenti aree classificate a rischio molto elevato R4 ma solamente aree classificate a Rischio elevato R3 e a Rischio moderato R2 per fenomeni di crollo roccioso e per fenomeni di esondazione del Fiume Adige.

Riguardo i crolli rocciosi le analisi condotte dal Servizio Geologico per la redazione delle Carte della Pericolosità hanno consentito di ricavare uno scenario più rispondente alle condizioni di pericolosità geologica dei luoghi che ha trovato un'ottima corrispondenza con i risultati degli specifici approfondimenti sui crolli rocciosi realizzati dal dott. geol. Icilio Vigna per il futuro progetto di riqualificazione urbanistica dell'area.

Sintesi richiesta: Un primo gruppo di casi riguarda le zone di PRG per le quali i relativi piani attuativi risultano non ancora predisposti, oppure in corso di istruttoria, oppure approvati ma la cui convenzione non è sottoscritta od ancora piani con riferimento ai quali non risultano ancora autorizzati tutti gli interventi previsti e dove si registra un aggravamento significativo delle penalità.

Esito: precisazione delle disposizioni attuative

L'art. 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015 recita: "Le disposizioni contenute nella carta di sintesi della pericolosità e nei suoi aggiornamenti prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati. I contenuti di tali strumenti in contrasto con la carta di sintesi e con i suoi aggiornamenti sono disapplicati. Il grado di penalità evidenziato dalla carta di sintesi della pericolosità è riportato nei certificati di destinazione urbanistica."

L'adozione di nuove previsioni urbanistiche, l'autorizzazione in deroga di opere pubbliche o di interesse pubblico e la realizzazione degli interventi già previsti dai piani regolatori generali vigenti, riguardanti aree con penalità elevata, sono ammissibili solo se relative agli interventi elencati nell'articolo 15, comma 3 delle norme di attuazione del PUP e subordinatamente allo studio di compatibilità.

Nel caso di previsioni urbanistiche non attuate interessate dalla previsione di aree con penalità elevata valuterà il comune l'eventuale applicazione dell'articolo 27, comma 1 della l.p. n. 15/2015, che rinvia allo strumento della compensazione urbanistica la possibile delocalizzazione degli interventi.

Nel caso di puntuali interferenze delle aree a penalità con le previsioni vigenti rimane ferma la possibilità della precisazione dei limiti contenuti nella Carta di sintesi della pericolosità, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5 delle norme di attuazione del PUP.

Sintesi richiesta: Con riferimento al paragrafo 3 "Indicazioni e precisazioni" nello specifico con riferimento alla previsione che la presenza delle opere di mitigazione determina un vincolo, riportato nei certificati di destinazione urbanistica delle relative aree si evidenzia che nel CDU devono essere inserite "le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata". Il CDU risulta obbligatorio per gli atti di compravendita e talvolta risulta laborioso per il comune determinare la destinazione urbanistica. In assenza del CDU (se non rilasciato nei tempi prescritti) è sufficiente una dichiarazione di parte che si limiti ad indicare la destinazione urbanistica dei terreni. Il CDU deve riportare "Il grado di penalità evidenziato dalla carta di sintesi della pericolosità" Il comune chiede che dal punto 3 dell'allegato B alla DGP contenente "Indicazioni e precisazioni generali" sia stralciata la seguente frase: "La presenza delle opere di mitigazione determina un vincolo, riportato nei certificati di destinazione urbanistica delle aree" poiché ritiene che dette opere non possano essere equiparate ad una destinazione urbanistica. La prescrizione urbanistica è il grado di penalità che deve essere riportato nel CDU.

Esito: accolta

È stato stralciato l'obbligo di segnalare la presenza di opere di mitigazione nei certificati di destinazione urbanistica delle aree interessate. Tale informazione sarà riportata nel registro degli studi di compatibilità, attivato presso la Provincia con l'approvazione della Carta di sintesi della pericolosità.

Sintesi richiesta: Va chiarito se in sede di redazione PRG la verifica di interferenza comprendente anche l'eventuale studio di compatibilità, debba sempre essere condotta o se invece possa essere prevista una procedura differenziata a seconda del grado di penalità demandando in alcuni casi (ad esempio P1 e P2) l'elaborazione dello studio a livello progettuale edilizio. Occorre inoltre chiarire il grado di dettaglio dello studio di compatibilità con riferimento agli strumenti di pianificazione urbanistica tenendo conto del diverso approfondimento del

PRG rispetto al livello progettuale edilizio. Non si comprende se tale relazione debba essere intergrata con l'individuazione georeferenziata (formato .shp) delle eventuali opere di mitigazione della pericolosità e in che modo queste ultime debbano essere recepite dal PRG.

Esito: precisazione

Le norme di attuazione del PUP stabiliscono i casi in cui gli strumenti di pianificazione urbanistica o i progetti edilizi devono essere corredati dalla relazione o studio di compatibilità. La verifica dell'interferenza delle nuove previsioni adottate rispetto alle aree della Carta di sintesi della pericolosità è sempre richiesta.

Il grado di dettaglio dello studio di compatibilità che va allegato allo strumento di pianificazione urbanistica deve essere coerente e pertinente con le tipologie e i livelli di pericolosità indicate nelle carte del pericolo e con i relativi fenomeni attesi. Si rinvia in ogni caso ai contenuti del punto 6 della deliberazione della Giunta provinciale relativa alle disposizioni attuative della Carta di sintesi della pericolosità.

Sintesi richiesta: Considerata la diversità dei fenomeni che determinano vari tipi di pericolosità si ritiene necessario chiarire quali professionalità possono ricoprire il ruolo di tecnico incaricato a redigere il documento di verifica delle interferenze e l'eventuale studio di compatibilità nel procedimento di adozione e approvazione strumenti urbanistici. Nel caso di pericolosità diverse chiarire se sia necessario che anche i documenti siano redatti da professionalità diverse per la parte di loro competenza.

Esito: non accolta

Si rinvia alle competenze professionali relative alle relazioni e studi geologici, idrogeologici e valanghivi.

Sintesi richiesta: L'articolo 39 definisce urgenti o non sostanziali; è invece necessario chiarire le varianti al PRG se tra queste ve ne siano alcune che possano essere esonerate dalla redazione di verifica di interferenza.

Esito: non accolta

Le norme di attuazione del PUP stabiliscono i casi in cui gli strumenti di pianificazione urbanistica o i progetti edilizi devono essere corredati dalla relazione o studio di compatibilità. La verifica dell'interferenza delle nuove previsioni adottate rispetto alle aree della Carta di sintesi della pericolosità è sempre richiesta.

Sintesi richiesta: Nel caso di varianti che coinvolgono soggetti privati (es, varianti conseguenti all'adozione di piani attuativi o accordi urbanistici) e che comportano la modifica dei contenuti o la rettifica della Carta di sintesi delle pericolosità, chiarire quale soggetto tra il Comune e il privato deve predisporre i documenti sopra indicati; si ritiene inoltre necessario stabilire che il soggetto proponente debba acquisire preventivamente il parere delle strutture provinciali competenti, al fine di evitare l'avvio dell'iter di adozione di una variante al PRG non idonea.

Esito: non accolta

Le norme di attuazione del PUP stabiliscono i casi in cui gli strumenti di pianificazione urbanistica o i progetti edilizi devono essere corredati dalla relazione o studio di compatibilità.

Valuterà il comune, in relazione all'interesse pubblico sotteso alla variante al PRG, se farsi carico delle relazioni o studi di compatibilità o richiederne la stesura da parte del soggetto interessato alla modifica urbanistica, fermo restando che il medesimo studio va adottato quale parte integrante e sostanziale dello strumento urbanistico.

La Provincia valuta le relazioni e gli studi di compatibilità allegati alla variante al PRG adottata non avendo alcun titolo per valutazioni preventive prive degli elementi di merito che competono al comune in sede di adozione da parte del consiglio comunale.

Sintesi richiesta: Il Comune segnala alcuni errori di perimetrazione di aree puntuali e di ridotta estensione in classe di pericolosità di incendio boschivo H1 e in classe di penalità P1 nel fondovalle della valle dell'Adige.

Esito: accolta, con precisazione dei perimetri e riclassificazione

Alla luce delle verifiche fatte, sono stati corretti gli errori cartografici di individuazione delle aree boscate, rivedendo conseguentemente la classificazione.

Sintesi richiesta: Difformità tra le aree del Piano di Emergenza esondazione del fiume Adige con le aree proposte dalla Carta di sintesi del pericolo

Esito: Precisazione

Gli studi di riferimento del piano di Emergenza inondazione del fiume Adige e la Carta del Pericolo sono i medesimi e tutti gli aggiornamenti sono stati consegnati al Comune. La possibile presenza di aree allagate con tiranti significativi può essere imputabile a specifici scenari di collasso arginale analizzati per le Carte del Pericolo ma non soggetti a penalità urbanistica e quindi non riportati nella Carta di Sintesi del Pericolo.

N° oss: **53** (prot. 661847 del 21/11/2017)

Richiedente: **Comune di Caderzone Terme**

Sintesi richiesta: Nelle norme generali è contenuta una prescrizione che vieta di fatto il cambio d'uso per gli edifici del patrimonio edilizio tradizionale montano che ricadono in aree a penalità elevata. Si chiede pertanto che per tali edifici sia comunque possibile il cambio di destinazione d'uso al fine di poterli recuperare e di poter realizzare le eventuali opere per la riduzione del rischio e/o mitigazione, garantendo così una migliore gestione del territorio

Esito: non accolta

Premesso che l'articolo 104 della l.p. n. 15/2015, nel caso di edifici compresi nel patrimonio edilizio montano, ammette unicamente l'eventuale utilizzo residenziale non permanente, nelle aree a elevata penalità tale cambio d'uso non è ammesso. È fatta eccezione per gli edifici del patrimonio edilizio montano ricompresi nelle aree a penalità elevata per soli eventi valanghivi secondo le condizioni specificate nelle "Indicazioni e precisazioni" in corrispondenza dell'articolo 15, comma 3, lettera c).

N° oss: **55** (prot. 661919 del 21/11/2017)

Richiedente: **Comune di Bocenago**

Sintesi richiesta: Per gli edifici del patrimonio edilizio montano si chiede sia consentito (nel caso di penalità per crolli rocciosi) anche nelle aree normate dall'art.15 la possibilità di eseguire lo studio di compatibilità che verifichi puntualmente, previa realizzazione di eventuali opere di

mitigazione qualora ritenute necessarie, il cambio d'uso dei rustici in dimora saltuaria. Eventualmente si chiede di declassare il rischio caduta massi da P4 a P3.

Esito: non accolta

Premesso che l'articolo 104 della l.p. n. 15/2015, nel caso di edifici compresi nel patrimonio edilizio montano, ammette unicamente l'eventuale utilizzo residenziale non permanente, nelle aree a elevata penalità tale cambio d'uso non è ammesso. È fatta eccezione per gli edifici del patrimonio edilizio montano ricompresi nelle aree a penalità elevata per soli eventi valanghivi secondo le condizioni specificate nelle "Indicazioni e precisazioni" in corrispondenza dell'articolo 15, comma 3, lettera c).

N° oss: 57 (prot. 662375 del 21/11/2017)

Richiedente: Comune di Mezzolombardo

Sintesi richiesta: Il Comune rileva che l'area posta a nord dell'abitato, in corrispondenza del centro sportivo, dove sono presenti dei manufatti per la vendita della frutta e verdura è interessata da un'area a elevata penalità P4 che interessa oltre ai manufatti anche la SS 43.
L'osservazione non è accompagnata da alcuna relazione tecnica o approfondimento del tema che genera pericolo (crolli rocciosi).

Esito: non accolta

Alla luce degli approfondimenti e dei risultati del sopralluogo specifico eseguiti dal Servizio Geologico è stata confermata la zonizzazione dell'area soggetta a crolli rocciosi confermando la classificazione della pericolosità già proposta.

Sintesi richiesta: Il Comune rileva che l'area posta a sud del cimitero comunale è interessata da un aggravamento del rischio, prevedendo delle zone soggette ai vincoli di cui all'art. 16 e 18 delle norme di attuazione.
L'osservazione non è accompagnata da alcuna relazione tecnica o approfondimento del tema che genera pericolo (crolli rocciosi).

Esito: precisazione dei perimetri con riclassificazione.

Alla luce degli approfondimenti e dei risultati del sopralluogo specifico eseguiti dal Servizio Geologico è stata ridefinita la zonizzazione dell'area soggetta a crolli rocciosi nei dintorni del cimitero ottenendo la precisazione dei perimetri con riclassificazione in penalità media di alcune aree in corrispondenza delle abitazioni esistenti e del cimitero stesso. Per quanto attiene la previsione di pericolosità potenziale si fa presente che l'area è caratterizzata dalla presenza di condizioni idrogeologiche tali da richiedere approfondimenti volti ad assicurare la compatibilità degli interventi tramite specifici studi.

N° oss: 59 (prot.662939 del 22/11/2017)

Richiedente: Comune di Commezzadura, Comune di Mezzana

Sintesi richiesta: Si osserva che nell'eventualità dell'esecuzione di opere da parte dei servizi provinciali che abbiano a obiettivo la riduzione del pericolo non è previsto l'aggiornamento della Carta a

carico dei servizi esecutori. Si chiede che nell'ipotesi prospettata i benefici di dette opere siano immediatamente recepiti dalla Carta in oggetto.

Esito: precisazione delle disposizioni attuative

Il capitolo 7 delle "Indicazioni e precisazioni" disciplina le modalità di aggiornamento della Carta di sintesi della pericolosità, chiarendo che l'aggiornamento della Carta di sintesi della pericolosità o dei suoi stralci territoriali è condotto periodicamente, in relazione all'evoluzione dei fenomeni e alle opere di difesa e prevenzione eseguite.

N° oss: **62** (prot. 663983 del 22/11/2017)

Richiedente: **Comune di Spiazzo**

Sintesi richiesta: Possibilità di effettuare il cambio d'uso già previsto nella pianificazione comunale, da agricolo a residenziale saltuario, di case da monte collocate in Aree con penalità elevate (art.15).

Esito: non accolta

L'art. 22 "Carta di sintesi della pericolosità" della Legge provinciale per il governo del territorio 2015 comma 3 recita quanto riportato. "Le disposizioni contenute nella carta di sintesi della pericolosità e nei suoi aggiornamenti prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati. I contenuti di tali strumenti in contrasto con la carta di sintesi e con i suoi aggiornamenti sono disapplicati.

Premesso che l'articolo 104 della l.p. n. 15/2015, nel caso di edifici compresi nel patrimonio edilizio montano, ammette unicamente l'eventuale utilizzo residenziale non permanente, nelle aree a elevata penalità tale cambio d'uso non è ammesso. È fatta eccezione per gli edifici del patrimonio edilizio montano ricompresi nelle aree a penalità elevata per soli eventi valanghivi secondo le condizioni specificate nelle "Indicazioni e precisazioni applicative" in corrispondenza dell'articolo 15, comma 3, lettera c).

N° oss: **64** (prot. 664228 del 22/11/2017)

Richiedente: **Comune di Rovereto**

Sintesi richiesta: Precisare se il vincolo relativo alle opere di mitigazione che deve essere riportato nei CDU sia quello annotato nel registro delle relazioni di cui al punto 9. Si chiede se tale registro esiste già o si debba attendere deliberazione GP.

Esito: precisazione delle disposizioni attuative

E' chiarito che le opere di mitigazione non determinano un vincolo da riportare nel certificato di destinazione urbanistica. Tale informazione sarà riportata nel registro degli studi di compatibilità, attivato presso la Provincia con l'approvazione della Carta di sintesi della pericolosità.

Sintesi richiesta: Si chiede di chiarire maggiormente gli interventi esclusi dall'applicazione del Capo IV delle norme di attuazione del PUP anche coordinandoli con le modifiche alla l.p. n. 15/2015

Esito: precisazione delle disposizioni attuative

Si rinvia al capitolo 5 delle "Indicazioni e precisazioni".

N° oss: **116** (prot. 379374 del 29/06/2018)

Richiedente: **Comune di Riva del Garda**

Sintesi richiesta: Si chiede che:

- 1) Vengano organizzati da parte dei servizi competenti, preliminarmente all'approvazione della CaP, momenti di informazione pubblica in modo da chiarire adeguatamente verso la popolazione: i livelli di pericolosità presenti sul territorio; le misure, gli interventi da attuare e le competenze, in termini di mitigazione della pericolosità o del rischio specifico; gli oneri e le procedure previsti, in caso di attività o iniziative da progettare e realizzare all'interno dei perimetri sottoposti a vincolo.
- 2) Siano specificati eventuali azioni ed atti a carico dell'Amministrazione da compiere per tutelare l'incolumità di persone e cose nei confronti di aree ed edifici, pubblici e privati, esposti a vulnerabilità. Sia definito, nel contempo, se in base agli effetti di danno debbano essere adottati specifici piani di emergenza ovvero aggiornamenti di eventuale armonizzazione del Piano Comunale di Protezione Civile.
- 3) Sia data completa disponibilità e fruibilità integrale agli uffici tecnici comunali dei contenuti geografici, dei livelli di approfondimento a corredo e dei metadati analitici associati alla CaP, in modo da poter comprendere le caratteristiche dei fenomeni, da garantire una piena operatività nella condivisione della cartografia digitale di riferimento e da consentirne la sovrapposizione diretta con le informazioni pianificatorie e catastali informatizzate.
- 4) Sia specificato un referente tecnico-organizzativo per ogni tipologia di pericolo di cui al punto 1 del documento allegato alla delibera di Giunta provinciale n. 787 di data 19 maggio 2017, da contattare per la raccolta di informazioni di dettaglio, soprattutto nei casi in cui sia richiesto di corredare gli interventi con la redazione di perizie asseverate di supporto.

Esito: precisazione delle disposizioni attuative

Le strutture provinciali competenti sono disponibili nel caso di richieste delle Amministrazioni comunali per l'illustrazione e il confronto rispetto ai contenuti delle Carte del pericolo e la Carta di sintesi della pericolosità. Le "Indicazioni e precisazioni" chiariscono le competenze delle strutture provinciali per tipologia di pericolo o rispetto ai contenuti della Carta.

La Carta di sintesi della pericolosità è realizzata tenuto conto delle carte della pericolosità distinte per tipologia di pericolo e costituite da specifici livelli informativi, dotati dei relativi attributi utili alla caratterizzazione dei pericoli, consultabili per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

La Carta di sintesi della pericolosità ha efficacia in materia urbanistica ed edilizia, rimanendo ferme le disposizioni in materia di protezione civile per quanto attiene i piani di prevenzione o di gestione delle emergenze.

N° oss: **117** (prot.144748 del 08/03/2018)

Richiedente: **Comune di Zambana**

Sintesi richiesta: Si chiede di riesaminare le zone di pericolo in corrispondenza del piano guida di Zambana Vecchia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1550 del 14 settembre 2015 con le prescrizioni indicate dal Servizio Bacini montani.

Esito: accolta

L'analisi di dettaglio dell'area ha permesso di individuare sul DTM a risoluzione 1 m le aree in cui i tiranti caratterizzano una pericolosità elevata. Da tale analisi risulta che le particelle 270/2, 270/3, 274/3, 274/2 e la parte della 281 posta a ovest della fossa di drenaggio dei coltivi presentano velocità non rilevanti e tiranti inferiori a tali condizioni. Il limite tra la pericolosità media ed elevata è quindi modificato e posto al margine ovest della fossa di drenaggio. Altre correzioni minime sulla particella 906 sono portate secondo lo stesso principio.

Osservazioni presentate da altri soggetti

N° oss: 1 (prot. 0296454/17 del 29/05/2017)

Richiedente: Mongera Sebastiano

Sintesi richiesta: Delucidazioni – motivazioni per l'inserimento in area con penalità elevata della p.ed. 500 C.C. VILLAZZANO – Comune di Trento.

Esito: riclassificazione area

Alla luce degli approfondimenti eseguiti dal Servizio Geologico, l'area ritenuta in un primo momento soggetta a un evento franoso localizzato, è stata definita come area soggetta ai processi tipici delle deformazioni gravitative profonde di versante. Com'è noto tali fenomeni possono avere effetti sul territorio, in superficie e/o nel sottosuolo, differenti da luogo a luogo a seconda delle condizioni litostratigrafiche, morfologiche e idrogeologiche del sito (elemento naturale) e del modo in cui le infrastrutture e gli interventi edilizi interagiscono con il terreno (elemento antropico).

La particella ricade nell'area caratterizzata dalla presenza della deformazione gravitativa profonda di versante della Marzola e classificata area con penalità medie.

Le delucidazioni, motivazioni e il risultato degli approfondimenti sono stati resi al richiedente nell'ambito di un incontro che si è tenuto presso la sede del Servizio Geologico.

N° oss: 3 (prot. 343013 del 20/06/2017)

Richiedente: Pirazzi arch. Licia

Sintesi richiesta: Il riferimento normativo è l'art. 15 della L.P. 27 maggio 2008, n. 5, che al comma 3 lettera d) rileva che "nelle sole aree con penalità elevate per incendi boschivi, gli interventi conformi agli specifici criteri di protezione e prevenzione dal pericolo di incendio boschivo stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale": si può intendere che in assenza di una delibera contenente i criteri di intervento, il professionista può valutare la pericolosità ed attuare criteri per ridurre il rischio, oppure si deve considerare in ogni caso la classe di penalità massima - di conseguenza l'inedificabilità dell'area per tutte le aree soggette ad eventuali incendi boschivi?

Esito: accolta

Aree con penalità elevate per incendi boschivi. Nelle aree soggette a sole penalità elevate per incendi boschivi sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 15, comma 3, le trasformazioni di coltura e gli interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti - nei limiti dettati dagli strumenti urbanistici -, secondo i seguenti criteri:

a) per le opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica e in generale per gli interventi di cui all'articolo 15, comma 3 lo studio di compatibilità deve verificare se sia necessario mantenere una fascia circostante l'opera priva di vegetazione arbustiva e con una eventuale copertura arborea inferiore al 10 per cento. In tale caso lo studio deve stabilire l'ampiezza di tale fascia in relazione alla tipologia dell'opera, alle caratteristiche orografiche e forestali ed al regime eolico dei luoghi;

b) gli interventi sugli edifici esistenti sono ammessi a condizione che la fascia di 20 metri circostante l'edificio stesso sia mantenuta priva di vegetazione arbustiva e con una eventuale copertura arborea inferiore al 10 per cento. In relazione alla tipologia dell'opera,

alle caratteristiche orografiche e forestali ed al regime eolico dei luoghi, la relazione tecnica può inoltre prescrivere, quantificandola, un'ampiezza della fascia di cui sopra superiore a 20 metri.

La copertura arborea è definita come proiezione al suolo delle chiome, espressa in percentuale sulla superficie della fascia circostante il perimetro esterno dell'opera, come quantificata dallo studio di compatibilità o dalla relazione tecnica. Nel caso di aree con penalità elevate per incendi boschivi sono fatte salve le disposizioni più restrittive derivanti da altre tipologie di pericolo.

N° oss: **6** (prot. 376047 del 06/07/2017)

Richiedente: **Santini Alessandro**

Sintesi richiesta: Inserire precisazione nell'art. 16, comma 3, lettera c) delle norme di attuazione del PUP al paragrafo 4 "Indicazioni e precisazioni applicative del capo IV delle norme di attuazione del PUP", nel punto in cui vengono date indicazioni e precisazioni applicative all'Art. 16, comma 3, lettera c), delle norme di attuazione del PUP, inserire la seguente precisazione dopo il primo paragrafo: "Nel caso in cui l'ampliamento sia realizzato mediante l'uso di tecniche di edilizia sostenibile ed in particolare l'edilizia in legno di qualità, in aggiunta all'ampliamento fino al 10% del volume esistente, sono riconosciuti anche gli eventuali bonus volumetrici previsti dall'Allegato 2 alla Deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 del 25 giugno 2010 e s.m., previo esito positivo di una specifica valutazione sulla "compatibilità geologica dell'aumento di volume in funzione del tipo di pericolosità esistente" che dovrà essere contenuta nello "studio di compatibilità" di cui all'Art. 16 comma 3 delle Norme di Attuazione del PUP.

Esito: non accolta

Gli ampliamenti volumetrici previsti dalle disposizioni sull'edilizia sostenibile non possono superare i limiti di ampliamento stabiliti dalle norme del PUP.

N° oss: **12** (prot. 448905/17 del 18/08/2017)

Richiedente: **Dorigoni Claudio e Walter**

Sintesi richiesta: *Riconsiderare la classificazione dell'edificio p.ed. 518 C.C. Mattarello in zona P3 al fine di consentire i modesti lavori previsti di sopraelevazione a fini abitativi*

Esito: non accolta

Non sussistono motivazioni tecniche atte a permettere il declassamento dell'area, dove la classificazione è derivante dallo studio idraulico del fiume Adige. La morfologia dell'area, caratterizzata da una zona particolarmente depressa, conferma quanto evidenziato dagli studi e riportato nella Carta di Sintesi del Pericolo.

N° oss: **13** (prot. 448933/17 del 18/08/2017)

Richiedente: **Alessandro Nicolli**

Sintesi richiesta: *Aggiornamento della cartografia con inserimento della p.ed. 354 C.C. Romagnano e verifica corretta della classificazione dell'area tenendo conto dell'attuale altimetria del lotto con piano di campagna più alto di 1,20 m rispetto all'edificio confinante ad est*

Esito: non accolta

Si confermano le criticità dell'area già individuate nel Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche. Di fatto le opere eseguite sulla p.ed. 354 c.c. Romagnano sono state realizzate per rendere compatibile l'intervento, ma non consentono una depenalizzazione cartografica dell'area.

N° oss: **39** (prot. 633187 del 17/11/2017)

Richiedente: **Dorna Barbara**

Sintesi richiesta: La presente per chiedere chiarimenti in merito alla Carta di sintesi della pericolosità, approvata in via preliminare con Delibera della Giunta Provinciale n. 772 del 19.05.2017. Le aree classificate dalla Carta di sintesi della pericolosità come aree con penalità medie P3 sono disciplinate dall'art. 16 delle norme di attuazione del PUP, che per gli edifici esistenti in queste aree alla data di entrata in vigore dello stesso, ammette ai sensi del comma 3, lettera c) interventi di ristrutturazione con possibilità di ampliamento non superiore al 10% del volume esistente. Nelle "indicazioni e precisazioni applicative" relative allo stesso articolo 16, comma 3, lettera c) si riporta che "per volume e cambio di destinazione d'uso si intende quanto precisato riguardo all'art. 15, comma 4", dove relativamente al cambio di destinazione d'uso si legge che "ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, comma 4 sono consentiti cambi di destinazione d'uso degli edifici esistenti finalizzati al miglioramento funzionale delle unità insediative esistenti...e non l'aggiunta di ulteriori unità che aumenterebbero il carico antropico". Il chiarimento che si chiede è il seguente: se questa definizione di cambio di destinazione d'uso, per quanto riguarda la non possibilità di aumento del numero di unità immobiliari esistenti, deve essere applicata in maniera integrale anche nel caso di interventi disciplinati dall'art. 16, comma 3, lettera c) oppure se è da intendere limitatamente ai soli casi rientranti nell'articolo 15, comma 4. A titolo esemplificativo, nel caso di un edificio esistente ricadente in area con penalità medie P3 che presenta un locale al grezzo attualmente adibito a soffitta è possibile il recupero dello stesso ai fini abitativi con formazione di una nuova unità immobiliare?

Esito: accolta

Il cambio di destinazione d'uso in aree a penalità media P3, anche con aumento delle unità immobiliari, risulta possibile previa redazione dello studio di compatibilità/relazione che attesti la compatibilità dell'intervento proposto in relazione al fenomeno evidenziato in loco.

N° oss: **46** (prot. 657510//17 del 20/11/2017)

Richiedente: **Oreste Tamanini**

Sintesi richiesta: *revisione della Carta della Pericolosità Alluvionale con l'inserimento della p.f. 570/3 e della p.ed. 352/2 in CC Mattarello in zona P2 anziché P3. Il proponente porta a supporto della richiesta indicazioni generiche riguardo le quote del terreno nelle particelle indicate.*

Esito: Accolta

Il sopralluogo e la verifica dello stato dei luoghi, uniti alla verifica e all'interpretazione dei degli studi hanno permesso di riconsiderare in modo puntuale la cartografia del pericolo con i seguenti esiti:

- Le particelle 570/3, .1048, .352/2, .352/1 e 1999/2 sono riclassificate in pericolosità bassa H2. Il perimetro del poligono è allargato alla totalità della particella .1048 sulla base delle evidenze dirette derivanti dal sopralluogo.

N° oss: **52** (prot. 661843 e 661889 del 21/11/2017)

Richiedente: **Consorzio Bim Chiese**

Sintesi richiesta: In merito alle norme di attuazione del PUP, nelle aree P2 è prevista un'apposita relazione tecnica che attesta la compatibilità. Si chiede di rivedere questa parte della normativa prevedendo che per le aree P2 tale relazione tecnica di compatibilità sia un documento semplificato rispetto allo studio richiesto per le aree P3 e P4.

Esito: precisazione delle disposizioni attuative

Nelle aree classificate come aree con penalità basse si parla esplicitamente di relazione tecnica e non di studio di compatibilità per il motivo che in queste aree l'insorgenza di fenomeni particolarmente intensi e con una breve cadenza temporale dovrebbe essere limitata. Per questo motivo il grado di approfondimento potrà essere minore rispetto allo studio di compatibilità. Ciò non toglie che comunque dovranno essere affrontati tutti i punti, anche in maniera succinta, elencati al capitolo 6 del documento " *Indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate, medie o basse e le aree con altri tipi di penalità*".

Sintesi richiesta: Si rileva una sostanziale differenza, all'interno dello stesso abitato, nelle procedure di trasformazione urbanistica ed edilizia tra le aree a penalità nulle e aree con penalità PP. Ci si chiede se non sia necessaria una valutazione attenta in sito delle caratteristiche delle opere idrauliche interrato preliminarmente alla redazione della Carta di sintesi della pericolosità. Si chiede che gli studi di compatibilità sulle vaste aree PP possano essere eseguite dalle amministrazioni comunali con incarichi a tecnici specializzati (con il contributo della Provincia) ciò permetterebbe di avere studi più uniformi ed organici.

Esito: precisazione delle disposizioni attuative

Le aree soggette a pericolosità potenziale, ora denominate aree da approfondire, hanno un carattere di salvaguardia volto ad assicurare specifici approfondimenti tecnici prima degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia ammessi. Nel documento di "Indicazioni e precisazioni" per l'applicazione della Carta sono fornite le disposizioni per la predisposizione degli studi, non potendo in ogni caso limitare la presentazione di detti studi alle sole amministrazioni comunali.

Sintesi richiesta: Chiarire se l'asseverazione della documentazione progettuale e degli studi di compatibilità dovrà essere unica oppure potranno esserci più asseverazioni legate al progetto e agli studi di compatibilità. All'interno del procedimento (visto il coinvolgimento dei Comuni all'interno dell'iter autorizzativo e la presenza dell'asseverazione) che ruolo e responsabilità sono demandate al Responsabile del Procedimento?

Esito: precisazione delle disposizioni attuative

Lo studio di compatibilità o relazione studiano il fenomeno calamitoso come potrebbe essere la caduta massi da un versante, una frana, una colata detritica, una valanga o un'esondazione ecc., approfondendo il tema in maniera direttamente proporzionale all'entità o all'importanza dell'intervento prospettato e del fenomeno atteso. Se il professionista incaricato possiede una formazione adeguata all'approfondimento dei possibili fenomeni calamitosi che determinano le classi di penalità nell'area di studio potrà esso stesso essere l'unico estensore dello studio di compatibilità, di fatto risulta più probabile la collaborazione di più competenze e quindi più perizie asseverate, che dovranno assicurare il coordinamento nell'operato giungendo ad una scelta condivisa di soluzioni di difesa dai diversi fenomeni che non vadano in contrasto una con l'altra.

L'asseverazione rafforza in capo al professionista incaricato i compiti di verifica e attestazione rispetto agli accorgimenti costruttivi e di utilizzazione dell'opera, specificamente richiesti dal PUP per la realizzazione degli interventi. Rimane ferma la responsabilità del Comune in materia di urbanistica ed edilizia; spetta al Comune anche la verifica della completezza dei contenuti dello studio e della sua rispondenza alle norme del PUP e alle relative disposizioni attuative.

Sintesi richiesta: Nella Carta di sintesi della pericolosità si notano numerose situazioni in cui singoli edifici sono divisi tra due penalità diverse. Si ritiene opportuno ridurre al minimo queste divisioni, eliminandole o comprendendo tutto l'edificio nell'area a penalità inferiore.

Esito: non accolta

Il documento "Criteri e metodologia per la redazione e l'aggiornamento delle carte della pericolosità" definisce il metodo per la redazione delle Carte del pericolo, che costituiscono la base conoscitiva e informativa per la Carta di sintesi della pericolosità. La perimetrazione delle aree con diverso livello di penalità avviene sulla base della combinazione dei fattori di pericolo e la corrispondente disciplina è necessariamente finalizzata alla tutela dell'incolumità delle persone e della riduzione della vulnerabilità dei beni.

N° oss: **65** (prot. 664246 del 22/11/2017)

Richiedente: **Impresa di lavorazione inerti Ugolini srl**

Sintesi richiesta: *Le pp. ff. 818, 3472/1, 1396/10/13/15, 1864/3, 3460/4, 3469/3/4 CC Lavis (impresa di lavorazione inerti Ugolini srl.) sono classificate H4 pericolosità elevata. Si fa presente che l'impianto in oggetto è situato ad una quota di 6m più alta rispetto all'alveo inciso del fiume Adige.*

Esito: non accolta

Le particelle fondiarie indicate sono comprese all'interno dell'argine maestro del fiume Adige che delimita le aree golenali.

N° oss: **82** (prot. 664682 del 22/11/2017)

Richiedente: Bampi Tiziana

Sintesi richiesta: Depenalizzazione p.ed. 173, pp. ff. 476/2, 477/2 e 478 C.C. CADINE da area con penalità media ad area con penalità trascurabile o assente.
L'osservazione è accompagnata da una relazione geologica.

Esito: precisazione dei perimetri con riclassificazione.

Alla luce degli approfondimenti eseguiti dal Servizio Geologico, dei contenuti della relazione geologica della dott.ssa Bampi e dei risultati delle nuove simulazioni di crollo è stata ridefinita la zonizzazione del versante occidentale del Monte Soprasasso secondo la quale le particelle in questione ricadono in area con penalità basse per crolli e non sono potenzialmente soggette al transito di blocchi di grandi volumetrie.

N° oss: 97 (prot. 668418/17 del 23/11/2017)

Richiedente: TRENTO FUNIVIE S.p.A.

Sintesi richiesta: Sia declassata da pericolosità media (P3) a pericolosità bassa (P2) l'area presente in corrispondenza dello "Skibar Bondonero" in località Vason sul Monte Bondone (p.ed.1104 del C.C. di Sopramonte)

Esito: Accolta, con precisazione dei perimetri e riclassificazione pericolosità.

La rettificazione è individuabile lungo la direttrice del muro in cemento armato che mantiene in posizione sopraelevata lo "Skibar Bondonero" ed è coerente con lo studio nivologico redatto per l'aggiornamento della *Carta di sintesi della pericolosità*; nel marzo 2018 il Servizio Prevenzione rischi ha emesso un parere per la ristrutturazione dell'edificio, con l'interpretazione del limite della pericolosità, ai sensi dell'art. 3, comma 5, delle norme di attuazione del PUP.

N° oss: 104 (prot. 668558 del 23/11/2017)

Richiedente: Paterno Leopoldo

Sintesi richiesta: chiede che nella individuazione dei pericoli da cavi aerei si tenga conto delle linee elettriche a 20.000 volt che interessano diffusamente il territorio provinciale.

Esito: non accolta

Il documento "Criteri e metodologia per la redazione e l'aggiornamento delle carte della pericolosità", approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 787 del 19 maggio 2017, definisce i criteri per definire la pericolosità dei cavi sospesi e degli ostacoli alla navigazione aerea a bassa quota. Detti criteri si basano sull'altezza del cavo, l'ubicazione dell'ostacolo, la segnaletica a terra e aerea, la temporaneità dell'ostacolo, in quanto fattori rilevanti per determinare il pericolo. Non è quindi possibile ricomprendere tra gli ostacoli categorie generali di strutture.

N° oss: **106** (prot. 0669125/17 del 23/11/2017)

Richiedente: **Dalla Brida Franco – Rossi Valentina – dalla Brida clara – Vergani Franco**

Sintesi richiesta: Richiesta di mantenimento dei vincoli in Località Maset a Mattarello

Esito: Accolta

Allo stato attuale non esistono aggiornamenti ulteriori rispetto a quanto proposto nella cartografia, pertanto le penalità esistenti sull'area permangono.

N° oss: **113** (prot. 186406 del 28/03/2018)

Richiedente: **Caset Fausto**

Sintesi richiesta: chiede la revisione della Carta della Pericolosità Alluvionale con l'esclusione dell'intero edificio posto sulla p.ed. 4 in CC Nave San Rocco dalla zona con penalità elevata P4 tramite rettifica del margine del poligono. Di seguito in tabella il codice interno, il numero di protocollo in ingresso dell'osservazione, il comune in cui ricade, il richiedente, e le classi di pericolosità CSP, CSG e PGUAP.

Esito: Accolta

Data la storicità della costruzione dell'edificio e la configurazione del tomo arginale, interessato da interventi di consolidamento attraverso diaframmi jet grounding, si ridefinisce la zona di alveo del fiume Adige mantenendo il perimetro esterno dell'edificio stesso.



Provincia autonoma di Trento

Carta di sintesi della pericolosità

Indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate, medie o basse e le aree con altri tipi di penalità

Piano urbanistico provinciale, norme di attuazione (allegato B della l.p. n. 5 del 2008), articoli 14, comma 3, articolo 18, comma 2
Legge provinciale per il governo del territorio l.p. n. 15 del 2015, articolo 22

Indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penali  elevate, medie o basse e le aree con altri tipi di penali  della Carta di Sintesi della pericolosit  prevista dall'articolo 14 delle norme di attuazione del PUP

La sicurezza del territorio rispetto ai fenomeni naturali di tipo geologico e idrogeologico rappresenta uno dei temi di maggiore rilievo della pianificazione territoriale provinciale che, a partire dal Piano urbanistico provinciale (PUP) approvato con l.p. n. 26 del 1987, ha provveduto a sviluppare, approfondire e regolamentare coerentemente l'uso del territorio. Gli studi, condotti nel corso della attuazione del PUP, hanno portato alla elaborazione della Carta di sintesi geologica provinciale, prevista dalla Variante 2000 al PUP (l.p. 7 agosto 2003, n. 7) e approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2813 del 23 ottobre 2003, quale strumento per la disciplina del pericolo idrogeologico, periodicamente aggiornata, sulla base delle verifiche e degli studi effettuati dall'Amministrazione provinciale nella gestione del territorio.

L'entrata in vigore, in data 8 giugno 2006, del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), reso esecutivo con d.P.R. del 15 febbraio 2006, ha completato il quadro di riferimento. Il PGUAP concorre a garantire il governo funzionalmente unitario dei bacini idrografici di rilievo nazionale nei quali ricade il territorio provinciale. Esso tiene luogo dei piani di bacino di rilievo nazionale previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 e di qualsiasi altro piano stralcio degli stessi, ivi compresi quelli prescritti da leggi speciali dello Stato. Peraltro, le disposizioni approvate dalla Giunta provinciale per l'aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del PGUAP (deliberazione n. 1984 del 22 settembre 2006) e per l'applicazione degli articoli 16, 17, 19, 21, 29 e 32 delle norme di attuazione del PGUAP (deliberazione della Giunta provinciale n. 1387 di data 30 maggio 2008 come da ultimo modificata con deliberazione n. 2078 del 20 novembre 2015 hanno definito sotto il profilo metodologico e organizzativo le modalit  per la valutazione preventiva del rischio idrogeologico e per l'approvazione degli studi di compatibilit  previsti dal Piano generale.

Rispetto ai distinti strumenti vigenti di disciplina del pericolo e del rischio, il nuovo Piano urbanistico provinciale, approvato con l.p. 27 maggio 2008, n. 5, ha introdotto la Carta di sintesi della pericolosit , quale strumento di unificazione e armonizzazione delle diverse discipline tecniche volte alla classificazione dell'instabilit  territoriale, mirando a fornire un quadro di riferimento organico per le attivit  di pianificazione urbanistica e di trasformazione del territorio rispetto al tema del pericolo. L'articolo 22, comma 2 della legge provinciale per il governo del territorio (l.p. n. 15/2015) – a conferma del previgente articolo 14 della legge urbanistica provinciale 2008 - prevede espressamente che, con l'entrata in vigore della Carta di sintesi della pericolosit  cessano di applicarsi le disposizioni del PGUAP in materia di uso del suolo, posto che la disciplina della nuova Carta soddisfa i requisiti e i principi stabiliti, sotto il profilo urbanistico, dal capo IV - Aree a rischio idrogeologico delle norme del PGUAP.

La Giunta provinciale provvede all'approvazione della Carta di sintesi della pericolosit  sulla base delle carte della pericolosit , di cui all'articolo n. 10 della l.p. 1 luglio 2011, n. 9 "Disciplina delle attivit  di protezione civile in provincia di Trento", riferite alle diverse tipologie di fenomeni.

Il lavoro di elaborazione delle carte della pericolosit    stato avviato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 2759 del 22 dicembre 2006 di approvazione delle "Disposizioni tecniche e organizzative per la redazione e l'aggiornamento delle carte della pericolosit ", modificata sulla base dei contenuti dettati dall'articolo 10 sopra richiamato e, da ultimo, rivista con deliberazione della Giunta provinciale avente a oggetto "Criteri e metodologia per la redazione e l'aggiornamento delle carte della pericolosit ". Con tale deliberazione la Provincia ha definito i

criteri per la rappresentazione unificata e coerente, sull'intero territorio provinciale, dei principali fenomeni che possono prevedibilmente ripercuotersi in maniera negativa sulle diverse attività umane, condizionando di fatto l'uso del territorio e le relative attività di pianificazione e in particolare, ha fissato i criteri per perimetrare e classificare i fenomeni attesi con gradi di pericolosità differenziati in funzione dei livelli di intensità e di probabilità degli eventi nelle diverse aree in cui possono manifestarsi.

Sulla base della classificazione della pericolosità dei fenomeni geologici, idrologici e nivologici o forestali, derivante dalla combinazione dei fattori di pericolo e condotta nelle carte della pericolosità previste dalla legge in materia di protezione civile, la Carta di sintesi della pericolosità individua le aree con diversi gradi di penalità (elevata, media, bassa e altri tipi di penalità), dettandone la relativa disciplina urbanistica attraverso gli articoli 15-16-17-18 delle norme del PUP.

La trasposizione delle classi di pericolosità nei diversi gradi di penalità è condotta sulla base dei criteri definiti con la deliberazione della Giunta provinciale avente a oggetto "Disposizioni tecniche per la redazione della 'Carta di sintesi delle pericolosità' in attuazione di quanto disposto dall'articolo 14 della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 'Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale'".

L'articolo 14, comma 3 delle norme di attuazione del PUP stabilisce che "la Giunta provinciale, con apposito provvedimento, può fornire indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate, medie e basse", oggetto del presente documento. Questa deliberazione detta anche gli interventi ammessi nelle aree con penalità elevate per incendi boschivi, definendo gli specifici criteri di protezione e prevenzione dal pericolo di incendio boschivo previsti dall'articolo 15, comma 3, lett. d) e la disciplina d'uso delle aree con altri tipi di penalità, prevista dall'articolo 18, comma 2, delle norme del PUP.

Carta di sintesi della pericolosità – Indicazioni e precisazioni

Ai sensi degli articoli 14, comma 3 e 18, comma 2 delle norme di attuazione del PUP il presente documento fornisce le indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate, medie o basse e le aree con altri tipi di penalità della Carta di sintesi della pericolosità.

1 Contenuti e base cartografica della Carta di sintesi della pericolosità

L'articolo 14, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo Piano urbanistico provinciale stabilisce che la carta di sintesi della pericolosità, disciplinata dalla legge urbanistica, è approvata dalla Giunta provinciale tenuto conto delle carte della pericolosità previste dalla vigente normativa in materia di protezione civile e di servizi antincendi ed è soggetta ad aggiornamenti periodici. A tal riguardo essa individua in particolare:

- a) le aree con penalità elevate;
- b) le aree con penalità medie;
- c) le aree con penalità basse;
- d) le aree con altri tipi di penalità.

La Carta di sintesi della pericolosità rappresenta per le diverse aree la penalità più gravosa che risulta dalla sovrapposizione delle penalità determinate dai vari fenomeni.

La base cartografica per la contestualizzazione della Carta di sintesi della pericolosità è la Carta tecnica provinciale in vigore.

2 Effetti urbanistici della disciplina della Carta di sintesi della pericolosità

L'articolo 22, comma 2 della legge provinciale per il governo del territorio (l.p. n. 15 del 2015) stabilisce che, con l'entrata in vigore della Carta di sintesi della pericolosità cessano di applicarsi le disposizioni del PGUAP in materia di uso del suolo, posto che la disciplina della nuova Carta soddisfa i requisiti e i principi stabiliti, sotto il profilo urbanistico, dal capo IV - Aree a rischio idrogeologico delle norme del PGUAP.

Il comma 3 del medesimo articolo 22 stabilisce che **“le disposizioni contenute nella carta di sintesi della pericolosità e nei suoi aggiornamenti prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati”**: con l'entrata in vigore della Carta di sintesi della pericolosità o dei relativi stralci territoriali si applica la disciplina di uso del suolo stabilita dal capo IV delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale e dai provvedimenti da esso richiamati, compreso il presente provvedimento di indicazioni e precisazioni. Dalla data di entrata in vigore della Carta è quindi sostituita ogni corrispondente disposizione tecnica cartografica e normativa eventualmente contenuta negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.

Come disposto dall'articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15 del 2015 il grado di penalità evidenziato dalla Carta di sintesi della pericolosità è riportato nei certificati di destinazione urbanistica.

3 Indicazioni e precisazioni generali

Nell'attuazione della disciplina della Carta di sintesi della pericolosità valgono le seguenti indicazioni e precisazioni generali:

- la Carta di sintesi della pericolosità rappresenta la combinazione tra più tipologie di fenomeni e relative classi di penalità; la relazione o lo studio di compatibilità devono di conseguenza analizzare, con riferimento all'area di intervento, il fenomeno con penalità più elevata e le altre tipologie presenti tenuto conto delle relative classi di penalità, al fine di definire gli interventi ammissibili;
- i professionisti incaricati della relazione o dello studio di compatibilità di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale, assicurano, sotto la propria responsabilità la correttezza dei relativi contenuti secondo le modalità definite dall'articolo 15, comma 2 della l.p. n. 15 del 2015. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo sono asseverati gli studi o le relazioni necessari per la realizzazione di interventi in aree con penalità della Carta di sintesi della pericolosità, quando le disposizioni provinciali non subordinano gli interventi all'autorizzazione provinciale. L'asseverazione è effettuata secondo il modello (Allegato C1) allegato alle presenti "Indicazioni e precisazioni"; la medesima asseverazione è allegata alla comunicazione, alla richiesta o presentazione del titolo edilizio e depositata presso il Comune;
- le relazioni o gli studi di compatibilità sono allegati quali parti integranti e sostanziali dei piani urbanistici o dei progetti edilizi;
- secondo le modalità definite dall'articolo 15, comma 3 della l.p. n. 15 del 2015, il progetto edilizio è corredato dalla dichiarazione del progettista che attesta la conformità del progetto alle prescrizioni o misure dettate dalla relazione o dallo studio di compatibilità, ad esso allegato. Questa dichiarazione, effettuata secondo il modello (Allegato C2) allegato alle presenti "Indicazioni e precisazioni" è allegata alla comunicazione, alla richiesta o presentazione del titolo edilizio e depositata presso il Comune;
- il libretto del fabbricato di cui all'articolo 76 della l.p. n. 15 del 2015, riporta gli estremi della comunicazione o del titolo edilizio corredato dalla relazione o dallo studio di compatibilità;
- gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica sia pubblici che privati, indipendentemente dal grado di penalità e dalle disposizioni normative di seguito riportate sono progettati e realizzati nel rispetto delle norme antisismiche e di quelle della sicurezza, attenendosi in particolare ai principi di progettazione, documentazione richiesta con specifico riferimento alla relazione geologica e ai criteri di sicurezza forniti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018) e loro successive modificazioni. La relazione geologica è allegata al progetto oggetto del titolo edilizio.

4 Indicazioni e precisazioni applicative del capo IV delle norme di attuazione del PUP

Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale (PUP) Capo IV – Carta di sintesi della pericolosità	Indicazioni e precisazioni applicative delle norme del PUP
	Ai fini dell'applicazione del Capo IV delle norme di attuazione del PUP per trasformazione urbanistica s'intende la modifica delle destinazioni d'uso del suolo mediante l'adozione di piani regolatori generali o loro varianti, di piani attuativi con effetto di variante al PRG, di autorizzazione di progetti in deroga alle destinazioni di zona. Per trasformazione edilizia si intende qualsiasi intervento di nuova costruzione edilizia o di recupero di manufatti edilizi esistenti, fatta eccezione per la manutenzione ordinaria e per la manutenzione straordinaria che non comporti cambio di destinazione d'uso o aumento delle unità immobiliare o modifica delle parti strutturali. Per volume si intende il volume urbanistico, come definito dall'articolo 3 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
Articolo 14	
Ambiti fluviali di interesse idraulico	
	Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia negli ambiti fluviali idraulici sono subordinati a una relazione tecnica e sottoposti all'autorizzazione della struttura provinciale competente, nel rispetto delle seguenti condizioni, fissate dalle norme del PGUAP: a) non si riduca apprezzabilmente la capacità di invaso complessiva dell'ambito o si prevedano interventi idraulicamente compensativi, fermo restando l'assenso della competente autorità idraulica; b) non si determini l'incremento delle condizioni di rischio idrogeologico; c) non si determini l'aggravamento delle condizioni di pericolo nei terreni posti a valle, anche al di fuori del territorio provinciale; d) non si precluda la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di pericolo. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina degli "Ambiti fluviali idraulici", sono esclusi dall'applicazione delle presenti disposizioni, gli interventi che interessano le aree specificamente destinate all'insediamento di cui all'articolo 3, comma 1, lett. n) della l.p. n. 15/2015 o che comportano una nuova occupazione di suolo per un volume inferiore o uguale a 100 metri cubi.

Articolo 15	
Aree con penalità elevate	
2. Nelle aree con penalità elevate è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, fatte salve le opere di difesa e prevenzione volte alla riduzione o all'eliminazione del pericolo.	Trasformazione urbanistica ed edilizia. L'articolo 15, comma 2 vieta, nelle aree con penalità elevate, "ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, fatte salve le opere di difesa e prevenzione volte alla riduzione o all'eliminazione del pericolo" e gli interventi di cui al successivo comma 3, subordinatamente alle condizioni ivi espresse. Per trasformazione urbanistica e trasformazione edilizia si rinvia a quanto precisato per l'applicazione del Capo IV.
3. In deroga al comma 2 e a condizione che un apposito studio di compatibilità allegato al progetto analizzi dettagliatamente le condizioni di pericolo e definisca gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi e quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l'incolumità delle persone e a ridurre la vulnerabilità dei beni, possono essere realizzati, previa autorizzazione della Provincia:	In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 2 e dalle disposizioni di cui sopra, l'adozione di nuove previsioni urbanistiche, l'autorizzazione in deroga di opere pubbliche o di interesse pubblico e la realizzazione degli interventi già previsti dai piani regolatori generali vigenti, riguardanti aree con penalità elevata, sono ammissibili solo se relative agli interventi elencati nell'articolo 15, comma 3 delle norme di attuazione del PUP e subordinatamente allo studio di compatibilità. Nei casi in cui non sia prevista l'autorizzazione della Provincia, lo studio di cui all'articolo 15, comma 3 è asseverato dal tecnico incaricato e allegato al progetto.
a) le opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica che non risultano delocalizzabili e non contribuiscono a incrementare il carico insediativo esposto a pericolo;	Opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica. Per "opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica" di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a) e all'articolo 16, comma 3, lettera b) delle norme di attuazione del PUP si intendono quelle strumentali alla prestazione di servizi pubblici essenziali, come definite dall'articolo 3, comma 1, lett. z) della l.p. n. 15/2015 e specificate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Queste opere sono ammesse se non delocalizzabili e se non contribuiscono a incrementare il carico insediativo esposto a pericolo, comportando la presenza stabile di persone. La realizzazione di queste opere è inoltre subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 15, comma 3 delle norme del PUP e sempreché la loro realizzazione non sia espressamente esclusa in aree con penalità elevate da altre norme di settore. In ogni caso per i fini della Carta di sintesi della pericolosità non sono ammesse in area con penalità elevata per crolli rocciosi le seguenti opere: - gli spazi di sosta e ristoro a servizio delle piste ciclabili, - i parcheggi pubblici e le aree a sosta camper, - gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, - gli spazi di verde attrezzato. Gli impianti funiviari e le piste da sci sono ammessi con la specificazione di cui all'articolo 15, comma 3, lettera c) per le aree con penalità elevate per eventi valanghivi.

<i>b) le attività estrattive, le bonifiche agrarie e gli interventi di rimodellazione dei terreni quando queste attività migliorano le condizioni di sicurezza delle persone e dei beni e, più in generale, della stabilità dei suoli;</i>	Le attività estrattive sono quelle ammesse nelle aree individuate dal Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali. Le bonifiche agrarie rilevanti ai fini degli articoli 14-15-16-17-18 delle norme di attuazione del PUP sono quelle assoggettate obbligatoriamente a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Ai fini degli articoli 15-16 delle norme di attuazione del PUP le bonifiche agrarie che richiedono l'autorizzazione provinciale sono quelle con superficie superiore a un ettaro, come descritte dall'articolo 16, comma 1, lett. a) della l.p. n. 11 del 2007; per le bonifiche agrarie con superficie inferiore rimane ferma la necessità di predisporre lo studio di compatibilità, asseverato dal tecnico e allegato al progetto. Per interventi di rimodellazione del terreno si intendono le sistemazioni del terreno con movimenti di terra per fini diversi rispetto a quelli agricoli; non rilevano rispetto all'articolo 15 gli interventi di cui all'articolo 78, comma 2, lettera d) della l.p. n. 15/2015. Questi interventi sono ammessi se migliorano la stabilità dei suoli o le condizioni di sicurezza delle persone, dei beni e del territorio interessato.
<i>c) nelle sole aree con penalità elevate per eventi valanghivi, gli interventi conformi alla disciplina concernente la difesa dal pericolo di valanghe prevista dalle norme provinciali in materia di piste da sci e relativi impianti, nonché quelli aventi funzionalità a carattere stagionale;</i>	Aree con penalità elevate per eventi valanghivi. Nelle aree a penalità elevata per soli eventi valanghivi è ammessa la realizzazione di interventi di cui alle norme in materia di piste da sci e relativi impianti, previa perizia nivologica e idonea convenzione in ordine alle modalità operative e ai tempi di esercizio atti a tutelare l'incolumità delle persone. Nel caso di edifici ricompresi nelle aree a penalità elevata per soli eventi valanghivi, l'utilizzo a fini abitativi non permanenti è ammesso nei periodi non invernali se, per assenza o scarsità di innevamento, non si possono manifestare valanghe nell'area interessata, e subordinatamente al recepimento di tale condizione in sede di rilascio o presentazione del titolo edilizio.
<i>d) nelle sole aree con penalità elevate per incendi boschivi, gli interventi conformi agli specifici criteri di protezione e prevenzione dal pericolo di incendio boschivo stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale;</i>	Aree con penalità elevate per incendi boschivi. Nelle aree soggette a sole penalità elevate per incendi boschivi sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 15, comma 3, le trasformazioni di coltura e gli interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti - nei limiti dettati dagli strumenti urbanistici -, secondo i seguenti criteri: a) per le opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica e in generale per gli interventi di cui all'articolo 15, comma 3 lo studio di compatibilità deve verificare se sia necessario mantenere una fascia circostante l'opera priva di vegetazione arbustiva e con una eventuale copertura arborea inferiore al 10 per cento. In tale caso lo studio deve stabilire l'ampiezza di tale fascia in relazione alla tipologia dell'opera, alle caratteristiche orografiche e forestali ed al regime eolico dei luoghi;

	b) gli interventi sugli edifici esistenti sono ammessi a condizione che la fascia di 20 metri circostante l'edificio stesso sia mantenuta priva di vegetazione arbustiva e con una eventuale copertura arborea inferiore al 10 per cento. In relazione alla tipologia dell'opera, alle caratteristiche orografiche e forestali ed al regime eolico dei luoghi, la relazione tecnica può inoltre prescrivere, quantificandola, un'ampiezza della fascia di cui sopra superiore a 20 metri. La copertura arborea è definita come proiezione al suolo delle chiome, espressa in percentuale sulla superficie della fascia circostante il perimetro esterno dell'opera, come quantificata dallo studio di compatibilità o dalla relazione tecnica. Nel caso di aree con penalità elevate per incendi boschivi sono fatte salve le disposizioni più restrittive derivanti da altre tipologie di pericolo.
e) gli interventi sotterranei o aerei che non risultano esposti ai pericoli presenti in superficie e che non possono influire negativamente su di essi.	
4. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale che ricadono in aree con penalità elevate possono formare oggetto di interventi di ristrutturazione ai sensi della legge urbanistica, senza aumento di volume, se sono adottati accorgimenti costruttivi o di utilizzazione degli edifici sulla base di una specifica relazione tecnica che dimostri la loro idoneità a ridurre la vulnerabilità delle persone e dei beni, fatto salvo quanto previsto dalle lettere c) e d) del comma 3. Gli stessi edifici possono essere demoliti e ricostruiti, anche su diverso sedime, se la relazione tecnica dimostra che l'intervento consente di ridurre significativamente il grado di esposizione al pericolo o di realizzare opere di difesa e prevenzione, previa autorizzazione della Provincia.	Interventi sugli edifici esistenti. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo PUP (26 giugno 2008) che ricadono nelle aree con penalità elevate possono formare oggetto di interventi di recupero ai sensi della legge urbanistica, <u>senza aumento di volume</u>, se sono adottati accorgimenti costruttivi o di utilizzazione degli edifici sulla base di una specifica relazione tecnica che dimostri la loro idoneità a ridurre la vulnerabilità e il rischio per le persone e i beni. La relazione, prevista dall'articolo 15, comma 4 per gli interventi sugli edifici esistenti, è asseverata dal tecnico incaricato e allegata al progetto oggetto del titolo edilizio, secondo le modalità di cui al capitolo 3 del presente documento, al fine del deposito presso il Comune. Nel caso i medesimi edifici siano oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione, anche su diverso sedime, la relazione tecnica e il progetto edilizio sono presentati alla Provincia per acquisire la preventiva autorizzazione delle strutture provinciali competenti. L'intervento di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti è assoggettato all'autorizzazione delle strutture provinciali competenti, quando rileva ai sensi dell'articolo 58, comma 3 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale, comportando la demolizione e ricostruzione di più del 50 per cento della altezza delle murature perimetrali. Per l'applicazione della Carta di sintesi della pericolosità si adottano le seguenti definizioni: - edificio esistente: qualsiasi manufatto che origina un volume edilizio o una superficie coperta, ai sensi della legge provinciale per il governo del territorio; - volume: l'articolo 15, comma 4 vieta aumenti di volume degli edifici esistenti. Al fine dell'applicazione del Capo IV delle

	norme del PUP si considera volume il volume urbanistico, come definito dall'articolo 3 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale; compatibilmente con gli esiti della relazione tecnica la modifica del piano di spiccato è ammissibile se funzionale alle misure di mitigazione della pericolosità idraulica. Nelle sole aree soggette a pericolosità elevata per fenomeni di esondazione fluviale e per fenomeni franosi con esclusione dei crolli rocciosi sono vietati i nuovi volumi o gli ampliamenti dei volumi esistenti anche in interrato; - cambio di destinazione d'uso: ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, comma 4 sono consentiti cambi di destinazione d'uso degli edifici esistenti, o parti di essi, che non comportano l'aumento del carico antropico esposto al pericolo o consentono l'utilizzo dell'edificio per funzioni diverse da quelle originarie ma comunque compatibili con il livello di pericolo esistente per quel determinato manufatto. Per carico antropico si intende la misura della presenza umana in una determinata area, o immobile, o esposta a una determinata situazione; detta misura è data convenzionalmente dal numero di persone potenzialmente presenti e dalla durata presunta della loro permanenza in relazione alla funzione svolta. La pericolosità di un fenomeno in ragione del carico antropico a cui è esposto determina il rischio dell'area corrispondente. La compatibilità del cambio di destinazione d'uso va attestata dal professionista incaricato nella relazione tecnica, facendo riferimento anche agli accorgimenti costruttivi o di utilizzazione degli edifici idonei a ridurre il rischio per le persone e i beni. Nel caso di recupero di edifici ricompresi nel patrimonio edilizio montano non è ammesso il cambio d'uso a fini residenziali anche se non permanente. È fatta eccezione per gli edifici ricompresi nelle aree a penalt� elevata per soli eventi valanghivi, per cui si rinvia a quanto sopra specificato in corrispondenza dell'articolo 15, comma 3, lettera c). Negli interventi di recupero degli edifici esistenti è ammessa la realizzazione dei volumi tecnici, come definiti dall'articolo 3 della l.p. n. 15/2015. Sono altresì volumi tecnici le cabine elettriche, le cabine di pompaggio di acquedotti o impianti fognari, quelle di decompressione di gasdotti, quelle degli impianti di depurazione delle acque di scarico e degli aeriformi in emissione anche degli stabilimenti industriali, i silos e in genere tutte le strutture simili necessarie al funzionamento delle reti tecnologiche o dei pubblici servizi. Spetta in ogni caso alla relazione tecnica dimostrare l'idoneità degli interventi previsti, in ragione delle diverse tipologie di pericolo, al fine di ridurre la vulnerabilità e il rischio per le persone e i beni.
--	--

Articolo 16	
Aree con penalità medie	
<i>2. Nelle aree con penalità medie è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, fatte salve le opere di difesa e prevenzione volte alla riduzione o all'eliminazione del pericolo.</i>	
<i>3. In deroga al comma 2 e a condizione che un apposito studio di compatibilità allegato al progetto analizzi dettagliatamente le condizioni di pericolo e definisca gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi e quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l'incolumità delle persone e a ridurre la vulnerabilità dei beni, possono essere realizzati:</i>	
<i>a) gli interventi ammessi ai sensi del comma 3 dell'articolo 15;</i>	Lo studio di compatibilità, previsto dall'articolo 16, comma 3, per questi interventi, è asseverato dal tecnico incaricato, secondo le modalità di cui al capitolo 3 del presente documento e allegato al progetto oggetto di comunicazione o titolo edilizio, al fine del deposito presso il Comune.
<i>b) le opere di infrastrutturazione e le bonifiche agrarie, previa autorizzazione della Provincia;</i>	Per tali interventi si richiamano le precisazioni relative all'articolo 15, comma 3, lett. a) e b).
<i>c) gli interventi ammessi ai sensi del comma 4 dell'articolo 15, con possibilità di ampliamento, per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale, non superiore al dieci per cento del volume esistente;</i>	Sono disciplinati dal comma 3, lett. c) gli interventi di ristrutturazione sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo PUP (26 giugno 2008), che ricadono nelle aree con penalità medie, con ampliamento fino al 10 per cento del volume esistente. L'articolo 48, comma 11 delle norme di attuazione del PUP chiarisce che la "possibilità di ampliamento prevista dall'articolo 16, comma 3, lettera c), non si applica per gli interventi su edifici che ne hanno già usufruito in base a quanto previsto dal piano urbanistico approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26 e modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7." Per volume e cambio di destinazione d'uso si intende quanto precisato riguardo all'articolo 15, comma 4.
<i>d) gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) e già previsti dai vigenti piani regolatori generali alla data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale, purché siano realizzate apposite opere difensive che consentano il declassamento della</i>	Sono disciplinati dal comma 3, lett. d) gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia già previsti dai PRG vigenti; in particolare per quanto riguarda gli interventi sugli edifici esistenti, sono disciplinati dalla lettera d) gli ampliamenti eventualmente ammessi dal PRG superiori al 10 per cento del volume esistente. Gli interventi sono subordinati alla realizzazione di "apposite opere difensive che consentano il

<i>pericolosità o siano adottate, in relazione ai fenomeni attesi, adeguate misure di sicurezza afferenti l'utilizzazione degli immobili in relazione ai fenomeni attesi. Queste opere o misure devono essere realizzate prima dell'inizio dei lavori; se ciò non risulta tecnicamente possibile è ammessa la loro realizzazione prima della fine dei lavori o del collaudo, sulla base di un programma temporale e finanziario da riportare nello studio di compatibilità.</i>	declassamento della pericolosità o siano adottate, in relazione ai fenomeni attesi, adeguate misure di sicurezza afferenti l'utilizzazione degli immobili in relazione ai fenomeni attesi”. Al fine del declassamento della pericolosità lo studio di compatibilità deve dimostrare – con apposita dichiarazione asseverata del professionista incaricato - che attraverso le opere difensive previste il livello di penalità dell'area oggetto di intervento passa da medio a penalità inferiori. La realizzazione degli interventi ammessi sulla base di detti studi è consentita prescindendo dalla preventiva modifica cartografica di declassamento. In alternativa al declassamento lo studio di compatibilità può “adottare, in relazione ai fenomeni attesi, adeguate misure di sicurezza afferenti l'utilizzazione degli immobili in relazione ai fenomeni attesi.” Le misure possono anche configurarsi come regole gestionali a cui subordinare l'utilizzo degli interventi in fase di esercizio; sono altresì misure le modalità costruttive atte a ridurre la vulnerabilità degli immobili. Lo studio di compatibilità, previsto dall'articolo 16, comma 3, per gli interventi sugli edifici esistenti (lett. c) e per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia già previsti dai vigenti piani regolatori generali (lett. d), è asseverato dal tecnico incaricato e allegato al progetto oggetto del titolo edilizio, al fine del deposito presso il Comune.
<i>4. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti da nuovi strumenti di pianificazione o loro varianti in aree con penalità media sono ammessi solo se questi strumenti di pianificazione prevedono la realizzazione di apposite opere difensive che consentano il declassamento della pericolosità o l'adozione di misure di sicurezza adeguate in relazione ai fenomeni attesi. A tal fine gli strumenti di pianificazione e le loro varianti devono essere supportati dallo studio di compatibilità previsto dal comma 3. Le strutture provinciali competenti, in sede di esame delle previsioni degli strumenti di pianificazione secondo le procedure previste dalla legge urbanistica, si esprimono al riguardo con parere vincolante.</i>	L'adozione di nuove previsioni urbanistiche e l'autorizzazione in deroga di opere pubbliche o di interesse pubblico, riguardanti aree con penalità media, sono ammissibili subordinatamente alla realizzazione di opere difensive che consentano il declassamento della pericolosità o l'adozione di misure di sicurezza adeguate in relazione ai fenomeni attesi. A tal fine gli strumenti di pianificazione e le loro varianti devono essere supportati dallo studio di compatibilità che è sottoposto al parere vincolante delle strutture provinciali competenti, in sede di esame di detti strumenti di pianificazione o provvedimenti. Per le procedure di deroga urbanistica di competenza comunale, preliminarmente al provvedimento di adozione, va preventivamente acquisito il parere delle strutture provinciali competenti riguardo allo studio di compatibilità. Riguardo al declassamento della pericolosità si richiama quanto precisato per l'articolo 16, comma 3, lett. d). Le nuove previsioni urbanistiche, approvate dalla Provincia in base ai risultati dello studio di compatibilità, sono evidenziate e disciplinate in maniera specifica nel PRG sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nello studio di compatibilità stesso.
Articolo 17	
Aree con penalità basse	

2. Nelle aree con penalità basse sono ammessi, oltre agli interventi consentiti ai sensi degli articoli 15 e 16, le sole attività di trasformazione urbanistica ed edilizia aventi caratteristiche costruttive e di utilizzazione compatibili con le locali condizioni di pericolo, secondo quanto previsto dai piani regolatori generali, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 14, comma 3, e delle disposizioni della legge urbanistica. I relativi progetti sono corredati da un'apposita relazione tecnica che attesta la compatibilità e assicura l'adozione degli accorgimenti necessari per garantirne la funzionalità anche al manifestarsi degli eventi attesi.	La relazione, prevista dall'articolo 17, comma 2 è asseverata dal tecnico incaricato, secondo le modalità di cui al capitolo 3 del presente documento e allegata al progetto oggetto di comunicazione o titolo edilizio, al fine del deposito presso il Comune.
Articolo 18	
Aree con altri tipi di penalità	
1. Nella carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 14 sono opportunamente rappresentate anche le aree con altri tipi di penalità, tra cui in particolare quelle associate alla presenza di pericolosità residua, potenziale e trascurabile.	Le aree con altri tipi di penalità comprendono: • aree da approfondire; • aree con penalità residua da valanga; • aree riservate a interventi di mitigazione del pericolo; • aree con penalità legate alla pericolosità sismica; • aree con penalità trascurabile o assente.
	Aree da approfondire Le aree da approfondire hanno un carattere di salvaguardia volto ad assicurare specifici studi prima della realizzazione degli interventi ammessi. Questa classe di pericolosità, tenuto conto del fatto che il territorio provinciale, per le sue caratteristiche naturali, presenta un fondo naturale di pericoli tipici dell'ambiente alpino, è stata adottata per le porzioni di territorio per cui non è ancora disponibile la relativa classificazione ordinaria della pericolosità. Inoltre, questa classe è stata adottata anche per i tratti di corsi d'acqua coperti, vista la difficoltà di valutazione delle caratteristiche idrauliche/strutturali delle opere. Nel caso delle previsioni urbanistiche vigenti gli interventi di trasformazione edilizia in tali aree sono subordinati a specifici studi di compatibilità, finalizzati ad approfondire le dinamiche degli eventi attesi e a individuare, limitatamente all'area oggetto di intervento, la corrispondente pericolosità secondo le classi previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2759 del 2006 e s.m. nonché dalla deliberazione della Giunta provinciale concernente "Disposizioni tecniche per la redazione della 'Carta di sintesi delle pericolosità' in attuazione di quanto

	disposto dall'articolo 14 della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 'Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale'." Considerata la classe di penalità risultante da detti studi si applica all'area di intervento la disciplina d'uso del suolo corrispondente alla rispettiva penalità. Lo studio, richiesto per la presentazione o il rilascio del titolo edilizio per gli interventi nelle aree da approfondire, è subordinato al parere della struttura di merito per tipologia di pericolo. Una volta concluso l'iter edilizio il comune trasmette lo studio di compatibilità – in formato digitale .pdf -alla Provincia per l'integrazione del registro delle relazioni nonché per l'aggiornamento della Carta di sintesi della pericolosità. In deroga a quanto previsto nei paragrafi precedenti, nelle aree da approfondire per presenza di fenomeni alluvionali in corrispondenza del reticolo idrografico e per quelle da approfondire per presenza di fenomeni valanghivi, si stabiliscono le seguenti specifiche disposizioni: a) nelle aree da approfondire interessate esclusivamente da fenomeni alluvionali in corrispondenza del reticolo idrografico, ferma restando la necessità di verificare preventivamente l'ammissibilità rispetto alla disciplina delle invarianti del Piano urbanistico provinciale e alle disposizioni sulla polizia idraulica di cui alla l.p. n. 18 del 1976, lo studio asseverato allegato al piano o al progetto deve attestare la compatibilità della previsione o dell'intervento con l'assetto del corso d'acqua, il pericolo atteso e le caratteristiche strutturali e idrauliche delle sezioni di deflusso se il corso d'acqua è coperto o tombinato, senza che ciò comporti l'aggiornamento della classe di penalità dell'area; b) nelle aree da approfondire interessate esclusivamente da fenomeni valanghivi lo studio asseverato consiste in una relazione nivologica che individui gli accorgimenti (opere difensive e/o misure gestionali) atti a tutelare l'incolumità delle persone, senza che ciò comporti l'aggiornamento della classe di penalità dell'area. Lo studio, richiesto per la presentazione o il rilascio del titolo edilizio degli interventi nelle aree da approfondire, di cui ai precedenti punti a) e b), è asseverato dal tecnico incaricato, secondo le modalità di cui al capitolo 3 del presente documento e allegato al progetto oggetto di comunicazione o titolo edilizio. Una volta concluso l'iter edilizio il comune trasmette lo studio di compatibilità – in formato digitale .pdf - alla Provincia per l'integrazione del registro delle relazioni. Nel caso di adozione di nuove previsioni urbanistiche e l'autorizzazione in deroga di opere pubbliche o di interesse pubblico nelle aree da approfondire, il piano o il progetto sono supportati da uno studio che assicuri l'approfondimento degli eventi attesi e la classificazione dell'area oggetto di modifica secondo la disciplina delle classi di penalità. Il provvedimento di approvazione degli strumenti urbanistici dispone il contestuale
--	---

	aggiornamento della Carta di sintesi della pericolosità. Nel caso di procedimenti di deroga urbanistica l'aggiornamento della Carta di sintesi della pericolosità è condotto secondo la procedura di aggiornamento adottata periodicamente. Al fine dell'aggiornamento della Carta nonché per l'integrazione del registro delle relazioni, nel caso di deroghe urbanistiche di competenza comunale, il comune trasmette il provvedimento finale alla Provincia, unitamente allo studio di compatibilità, in formato .pdf.
	Aree con penalità residua da valanghe La penalità residua da valanghe è individuata nelle aree in cui sussiste una parziale attenuazione delle condizioni di pericolo grazie alla presenza di opere di difesa attiva quali reti, ponti e rastrelliere; in particolare queste aree si collocano tra quelle a pericolosità elevata e media. Vi è quindi riconosciuta la possibilità di realizzare alcuni interventi aggiuntivi rispetto a quelli ammessi dalla disciplina di cui all'art. 15. In particolare per quanto riguarda le infrastrutture, le bonifiche agrarie e gli edifici esistenti nelle aree con penalità residua da valanghe si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 e quelle di cui all'art. 16, comma 3, lettere b) e c).
	Aree riservate a interventi di mitigazione del pericolo Sono le aree interessate da interventi di mitigazione del pericolo, programmati nell'ambito del piano generale delle opere di prevenzione di cui all'articolo 12 della l.p. n. 9/2011, dei piani degli interventi di cui all'articolo 85 della l.p. n. 11/2007, del piano di gestione del rischio alluvioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2209 del 3 dicembre 2015. In tali aree la previsione o la realizzazione di nuovi interventi è subordinata all'autorizzazione da parte della Provincia.
	Aree con penalità legate alla pericolosità sismica Tutto il territorio provinciale, in seguito dell'emanazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e dei successivi adeguamenti normativi, è da considerarsi a sismicità trascurabile (zona sismica 4) o bassa (zona sismica 3). Ricadono in Zona sismica 4 i comuni di: Albiano, Altavalle, Amblar-Don, Andalo, Baselga di Pinè, Bedollo, Bocenago, Bresimo, Brez, Caderzone Terme, Cagnò, Caldes, Campitello di Fassa, Campodenno, Canazei, Capriana, Carano, Carisolo, Castelfondo, Castello-Molina di Fiemme, Cavalese, Cavareno, Cavedago, Cavizzana, Cembra, Lisignago,

	Cis, Civezzano, Cles, Cloz, Comano Terme (C.C. Bleggio Inferiore), Commezzadura, Contà, Croviana, Daiano, Dambel, Denno, Dimaro Folgarida, Faedo, Fai della Paganella, Fondo, Fornace, Giovo, Giustino, Lavis, Livo, Lona-Lases, Malè, Malosco, Massimeno, Mazzin, Mezzana, Mezzocorona, Mezzolombardo, Moena, Molveno, Nave San Rocco, Ossana, Panchià, Peio, Pellizzano, Pelugo, Pinzolo, Porte di Rendena, Pozza di Fassa, Predaia, Predazzo, Rabbi, Revò, Romallo, Romeno, Ronzone, Roverè della Luna, Ruffrè-Mendola, Rumo, San Lorenzo Dorsino, San Michele all'Adige, Sant'Orsola Terme, Sanzeno, Sarnonico, Segonzano, Sfruz, Soraga, Sover, Spiazzo, Spormaggiore, Sporminore, Stenico (C.C. Stenico II), Strembo, Terzolas, Tesero, Ton, Tre Ville, Valfloriana, Varena, Vermiglio, Vigo di Fassa, Ville d'Anaunia, Zambana, Ziano di Fiemme. Ricadono in zona sismica 3 i comuni di: Ala, Aldeno, Altopiano della Vigolana, Arco, Avio, Besenello, Bieno, Bleggio Superiore, Bondone, Borgo Chiese, Borgo Lares, Borgo Valsugana, Brentonico, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Calliano, Canal San Bovo, Carzano, Castel Condino, Castel Ivano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cavedine, Cimone, Cinte Tesino, Comano Terme (escluso C.C. Bleggio Inferiore), Drena, Dro, Fivè, Fierozzo, Folgaria, Frassilongo, Garniga Terme, Grigno, Imer, Isera, Ivano-Fracena, Lavarone, Ledro, Levico Terme, Luserna, Madruzzo, Mezzano, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Palù del Fersina, Pergine Valsugana, Pieve di Bono-Prezzo, Pieve Tesino, Pomarolo, Primiero San Martino di Castrozza, Riva del Garda, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Ronzo-Chienis, Rovereto, Sagron Mis, Samone, Scurelle, Sella Giudicarie, Stenico (escluso C.C. Stenico II), Storo, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Tenno, Terragnolo, Tione di Trento, Torcegno, Trambileno, Trento, Valdaone, Vallarsa, Vallelaghi, Vignola-Falesina, Villa Lagarina, Volano. <u>Aree di rispetto delle stazioni sismometriche</u> Nelle aree di rispetto delle stazioni sismometriche, gli eventuali interventi di trasformazione urbanistica e edilizia sono subordinati al parere preventivo del gestore della rete sismica provinciale al fine di evitare eventuali interferenze agli apparati tecnologici costituenti la stazione sismometrica stessa tali da pregiudicarne il corretto funzionamento.
	Aree con penalità trascurabile o assente Si fa riferimento, in generale, ad aree dove, anche in funzione del grado di studio, non sono state individuate condizioni favorevoli all'insorgere di eventi pericolosi. In tali aree, per gli interventi di trasformazioni urbanistica ed edilizia, il tecnico incaricato deve valutare, in maniera commisurata alla importanza ed alla natura dell'intervento da effettuare e ai contenuti delle Carte della pericolosità, se quanto espresso dalla Carta di sintesi della pericolosità

	rappresenta documentazione sufficiente ad escludere la necessità di specifiche analisi finalizzate alla definizione di misure precauzionali da adottare soprattutto per gli interventi che ricadono in prossimità di aree con livello di penalità maggiore. Lo studio per questi interventi, è asseverato dal tecnico incaricato, secondo le modalità di cui al capitolo 3 del presente documento e allegato al progetto oggetto di comunicazione o titolo edilizio-
--	---

5 Interventi esclusi dall'applicazione del capo IV delle norme di attuazione del PUP

Tenendo conto ai fini progettuali dei contenuti delle Carte della pericolosità, sono altresì esclusi dall'applicazione del capo IV delle norme del Piano urbanistico provinciale i seguenti interventi:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, che non comportano cambio di destinazione d'uso o aumento delle unità immobiliare o modifica delle parti strutturali;
- b) le attività di edilizia libera così come definite dall'articolo 78 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15, fatta eccezione per gli interventi di cui al comma 3, lettera k);
- c) gli interventi soggetti a SCIA limitatamente a quanto indicato dalle lettere a), e) con esclusione degli interventi ricadenti nelle aree a pericolosità alluvionale, f), g), h), i), l) dell'articolo 85 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15; gli interventi indicati alla lettera d) dell'articolo 85 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 nel rispetto dei limiti di ampliamento di volume dettati dagli articoli 15 e 16 delle norme del PUP;
- d) le varianti dei progetti già autorizzati ai sensi delle disposizioni del capo IV delle norme di attuazione del PUP, che non comportino significative variazioni rispetto alla valutazione di compatibilità dell'intervento e non interferiscano con le opere di difesa e le misure di sicurezza mitigazione previste dallo studio di compatibilità o dalla relazione tecnica, così come attestato dal progettista dell'intervento;
- e) realizzazione di interventi per la riduzione dei consumi energetici degli edifici esistenti quali coibentazione, installazione di impianti e dispositivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili fermo restando quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2154 di data 3 settembre 2009 relativamente all'installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso;
- f) realizzazione di nuove stazioni di rilevazione scientifica quali quelle idro-metereologiche, sismiche, di monitoraggio ambientale e idrogeologico;
- g) interventi richiesti per l'adeguamento tecnologico e funzionale di servizi e pertinenze dei rifugi alpini ed escursionistici esistenti alla data di entrata in vigore del PUP, purché non siano previsti aumenti di ricettività e a condizione che la relazione tecnica attesti che gli interventi non contribuiscono a incrementare il carico insediativo esposto a pericolo;
- h) l'attività di gestione forestale e la realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale;
- i) manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture per la mobilità esistenti con consolidamento di rampe e scarpate e sistemazione della sezione viaria, compresa la regimazione delle acque mediante cunette e drenaggi, la sistemazione di parapetti o barriere antirumore.

6 Contenuti dello studio di compatibilità e della relazione tecnica di compatibilità

Lo studio di compatibilità e la relazione tecnica di compatibilità, previsti nel capo IV delle norme di attuazione del PUP, presentano i medesimi contenuti; assicurano in particolare l'analisi dettagliata, con specifico riferimento agli elementi indicati di seguito, delle condizioni di pericolosità a cui risultano esposti gli interventi di cui si propone la realizzazione, definendo anche gli accorgimenti costruttivi e di utilizzo, funzionali a rendere compatibili gli interventi medesimi rispetto al contesto esaminato.

Lo studio di compatibilità e la relazione tecnica di compatibilità, sono parte integrante e sostanziale del progetto e contemplano, in maniera pertinente e commisurata all'importanza e alle caratteristiche dell'intervento da effettuare, i seguenti elementi:

- a) individuazione dei fenomeni attesi distinti secondo le categorie e tipologie riportate nelle carte della pericolosità (processi fluviali, torrentizi, movimenti di versante, valanghe, ecc.);
- b) nel caso vi sia concomitanza di più fenomeni, dovrà essere approfondito l'ordine di importanza e relazione tra gli stessi e in particolare quale sia il fenomeno prevalente;
- c) analisi della pericolosità mediante la definizione dell'intensità e della probabilità di ogni tipologia di fenomeno;
- d) descrizione dei massimi effetti prevedibili causati dal fenomeno/i;
- e) definizione della vulnerabilità e dell'eventuale incremento del carico insediativo esposto a pericolo, rispetto a quanto si intende realizzare in relazione agli effetti prevedibili causati dal fenomeno/i;
- f) descrizione delle opere difensive di messa in sicurezza di tipo strutturale (opere paramassi, difese di sponda, paravalanghe, ecc.) e/o misure di sicurezza di tipo non strutturale (piani di evacuazione, limitazione utilizzi e accorgimenti d'uso, monitoraggi, ecc.), ivi compresa la verifica degli effetti indiretti, determinati dalle opere e misure sul contesto di riferimento;
- g) definizione di un cronoprogramma di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza preordinati alla realizzazione delle opere;
- h) conclusioni dello studio in ordine alla compatibilità dell'intervento e dettagliata descrizione di tutti gli elementi ai quali è subordinata tale compatibilità, finalizzata anche alla attestazione di eventuale declassamento.

I contenuti dello studio di compatibilità e della relazione tecnica di compatibilità assicurano la rispondenza alle presenti disposizioni. I medesimi studi e relazioni non sostituiscono ma eventualmente integrano le relazioni e le verifiche tecniche di tipo geologico, geotecnico, idraulico e sismico richieste dalle **Norme Tecniche per le Costruzioni**.

7 Disposizioni procedurali per l'approvazione della Carta di sintesi della pericolosità e dei relativi aggiornamenti

7.1 Approvazione della Carta di sintesi della pericolosità

L'articolo 14, comma 3, delle norme di attuazione del PUP stabilisce che la Carta di sintesi della pericolosità è approvata dalla Giunta provinciale, tenuto conto delle carte della pericolosità previste dalla vigente normativa in materia di protezione civile e di servizi antincendi ed è soggetta ad aggiornamenti periodici.

L'articolo 48, comma 1, delle stesse norme chiarisce che l'entrata in vigore della Carta di sintesi della pericolosità "può avvenire anche per stralci territoriali".

La Carta di sintesi della pericolosità o il suo stralcio territoriale è approvato dalla Giunta provinciale sulla base della procedura definita dall'articolo 31, comma 3 della l.p. n. 15/2015. La procedura di approvazione della Carta e il suo deposito per osservazioni nel pubblico interesse sono raccordati alla procedura di cui all'articolo 10, comma 7 della l.p. n. 9 del 2011 per l'approvazione delle carte della pericolosità. Le osservazioni vanno trasmesse alla struttura competente in materia di urbanistica che le trasmette alle strutture provinciali competenti per tipologia di pericolo.

Il coordinamento tecnico, al fine della redazione della Carta di sintesi della pericolosità o di un suo stralcio territoriale e al fine dei relativi aggiornamenti, è assicurato dal Dipartimento competente in materia di protezione civile in raccordo con il Dipartimento competente in materia urbanistica a cui compete la procedura di approvazione. Il Servizio Geologico cura l'elaborazione della Carta di sintesi della pericolosità e dei relativi aggiornamenti sulla base dei dati periodicamente forniti dalle strutture provinciali competenti per le diverse tipologie di pericolo.

7.2 Aggiornamento della Carta di sintesi della pericolosità

L'aggiornamento della Carta di sintesi della pericolosità o dei suoi stralci territoriali è condotto periodicamente, in relazione all'evoluzione dei fenomeni e alle opere di difesa e prevenzione eseguite. E' fatta salva in ogni caso la possibilità di effettuare aggiornamenti localizzati della Carta in caso di eventi calamitosi, di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale, di motivate necessità o di rettifica.

a) Procedura di aggiornamento

Le eventuali domande di modifica della Carta possono essere avanzate da strutture provinciali, dai comuni e da altri soggetti pubblici o privati, e vanno inoltrate al Dipartimento competente in materia di protezione civile, al fine dell'istruttoria da parte delle strutture provinciali di merito.

Nel caso di domande di modifica, presentate da soggetti diversi dalle strutture provinciali competenti, le medesime richieste devono essere accompagnate da una relazione firmata da un tecnico abilitato. Tale relazione deve motivare la richiesta di modifica della Carta, analizzando in maniera esaustiva le specifiche problematiche e proponendo la modifica delle carte della pericolosità mediante analisi di dettaglio del territorio interessato. Deve in particolare proporre una nuova zonizzazione dell'area, estesa a un intorno sufficientemente ampio, elaborata secondo il documento relativo a "Criteri e metodologia per la redazione e l'aggiornamento delle carte della pericolosità", approvati dalla Giunta provinciale. Resta fermo il principio di collaborazione istituzionale tra Provincia e comuni per la redazione e la valutazione delle proposte di modifica della Carta.

A seguito dell'istruttoria condotta dalle strutture provinciali competenti le richieste di modifica sono inoltrate dal Dipartimento competente in materia di protezione civile ai comuni territorialmente interessati che, entro i successivi sessanta giorni, comunicano le proprie eventuali osservazioni. Le osservazioni delle amministrazioni comunali, con eventuale parere integrativo delle strutture provinciali di merito, sono allegate alla documentazione istruttoria.

Attraverso una conferenza interdipartimentale, le strutture competenti in materia di pericolo verificano il documento di sintesi delle modifiche proposte e delle osservazioni pervenute, al fine dell'approvazione dell'aggiornamento della Carta di sintesi della pericolosità da parte della Giunta provinciale.

Nell'ambito della procedura di aggiornamento le strutture provinciali competenti integrano la Carta di sintesi della pericolosità rispetto alle aree da approfondire con riferimento agli studi di compatibilità valutati in corrispondenza di queste aree.

L'approvazione dell'aggiornamento della Carta di sintesi della pericolosità è condotta secondo la procedura di cui all'articolo 31, comma 3 bis della l.p. n. 15/2015, contestualmente al relativo aggiornamento delle Carte della pericolosità. La Carta di sintesi della pericolosità e i relativi aggiornamenti entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

b) Aggiornamento nell'ambito dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale

Nel provvedimento di approvazione di strumenti urbanistici che interessano aree da approfondire, è disposto il contestuale aggiornamento della Carta di sintesi della pericolosità sulla base dello studio allegato al piano e delle valutazioni delle strutture provinciali competenti. Il medesimo aggiornamento è condotto nel caso in cui lo studio allegato allo strumento urbanistico dimostri la necessità di modifica dei contenuti della Carta di sintesi o la sua rettifica. Ad avvenuta approvazione dello strumento urbanistico la struttura competente in materia urbanistica trasmette il provvedimento di approvazione del piano alla struttura che cura l'aggiornamento della Carta di sintesi della pericolosità, per gli adempimenti di competenza.

c) Aggiornamento conseguente a trasformazioni di coltura in aree con penalità elevate per incendi boschivi

Nel caso di domande di trasformazioni di coltura che interessano aree con penalità elevate per incendi boschivi, lo studio di compatibilità allegato alla domanda può proporre la modifica delle Carte della pericolosità e conseguentemente della Carta di sintesi della pericolosità. A seguito della presentazione della dichiarazione di ultimazione dei lavori al Servizio Foreste e fauna, il medesimo Servizio, qualora ne ricorrano le condizioni, trasmette la proposta di modifica delle cartografie alle strutture provinciali competenti, al fine dell'aggiornamento periodico delle carte della pericolosità e della Carta di sintesi della pericolosità. La depenalizzazione dell'area ha efficacia dalla presentazione della dichiarazione di ultimazione dei lavori alla struttura provinciale competente in materia di foreste.

7.3 Precisazione e interpretazione della Carta di sintesi della pericolosità

Ai sensi dell'articolo 3, comma 5 delle norme di attuazione del PUP "I perimetri delle aree indicate nella cartografia del piano urbanistico provinciale sono precisati ed interpretati, secondo le rispettive competenze, dagli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalla legge urbanistica nonché in sede di espressione di pareri e di rilascio di provvedimenti permissivi e concessori richiesti per la realizzazione degli interventi, tenuto conto dei criteri previsti dal comma 4 dell'articolo 11 o della configurazione e morfologia degli elementi territoriali interessati."

Le strutture provinciali competenti possono precisare e interpretare i perimetri delle aree della Carta di sintesi della pericolosità tenuto conto dei criteri previsti dall'articolo 11, comma 4 delle norme di attuazione del PUP, oltre che in ragione della scala grafica o degli elementi forniti da rilievi strumentali e approfondimenti specifici. Le argomentazioni a sostegno della precisazione e interpretazione sono riportati nel parere o nel provvedimento autorizzatorio.

La perimetrazione delle aree a penalità, risultante dalla precisazione e interpretazione, è riportata – nei limiti di precisazione della scala grafica - nella Carta di sintesi della pericolosità nel primo aggiornamento successivamente adottato.

8 Disposizioni organizzative e procedurali per la gestione dei procedimenti connessi con le disposizioni di cui agli articoli 14-15-16-17-18 delle norme di attuazione del PUP

8.1 Disposizioni procedurali di competenza provinciale

Nel caso di approvazione di stralci della Carta di sintesi della pericolosità, le autorizzazioni provinciali previste dagli articoli 15-16 delle norme di attuazione del PUP sono rilasciate

nell'ambito della conferenza di servizi, convocata dall'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE) anche al fine delle autorizzazioni previste in materia di rischio idrogeologico dalle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche; a detta conferenza partecipano le strutture competenti per le diverse tipologie di pericolo riferite all'intervento previsto.

L'autorizzazione della Provincia di cui all'articolo 15, comma 3 e all'articolo 16, comma 3 delle norme di attuazione del PUP, è richiesta dall'interessato in via preventiva ai fini della presentazione del titolo edilizio, della comunicazione o della domanda di accertamento di conformità urbanistica per opere pubbliche di competenza delle comunità o dei comuni. Analogo procedimento vale per l'autorizzazione degli interventi di deroga urbanistica di competenza comunale.

La richiesta di autorizzazione è presentata all'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE) e deve essere corredata da due copie cartacee e da una copia digitale degli elaborati di progetto e dello studio o relazione di compatibilità. L'autorizzazione – che ha efficacia ai soli fini della compatibilità con la Carta di sintesi della pericolosità – viene rilasciata con determinazione del Dirigente di APRIE, il quale provvede ad acquisire i pareri delle strutture provinciali competenti in materia di pericolosità anche mediante la convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 16 della l.p. n. 23/1992.

Le strutture provinciali competenti per le diverse tipologie di pericolo, con riferimento all'attuale assetto organizzativo, sono:

- Servizio Bacini montani, per pericolosità fluviali, torrentizie e lacuali,
- Servizio Geologico, per frane, crolli rocciosi, deformazioni gravitative profonde di versante, ghiacciai e Piccola Età Glaciale, aree soggette a permafrost, caratteristiche lito-geomorfologiche e sismicità,
- Servizio Prevenzione rischi, per valanghe e ordigni bellici inesplosi,
- Servizio Foreste e fauna, per incendi boschivi.

Al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio competono gli aspetti urbanistici connessi con le norme del Piano urbanistico provinciale. In ragione dell'intervento, nell'ambito della conferenza di servizi, possono essere convocate ulteriori strutture provinciali per l'approfondimento di aspetti specifici.

Il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione della Provincia di cui all'articolo 15, comma 3 e all'articolo 16, comma 3 delle norme di attuazione del PUP, è stabilito in 90 giorni.

Le autorizzazioni provinciali previste dagli articoli 14-15-16 delle norme di attuazione del PUP per le opere pubbliche di competenza dello Stato, della Regione o della Provincia sono rese nell'ambito delle procedure di approvazione delle medesime opere, dove si acquisiscono i pareri delle strutture competenti per tipologia di pericolo.

Rimangono ferme le disposizioni attuative in materia di Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

La richiesta di parere sugli studi di compatibilità connessi con gli interventi previsti nelle aree da approfondire è presentata alla struttura provinciale competente per tipologia di pericolo, che si esprime entro il termine di 90 giorni.

Come stabilito nell'articolo 15, comma 3 della l.p. n. 15 del 2015, "con dichiarazione asseverata il professionista incaricato di interventi edilizi nelle aree con penalità, attesta che sono state

rispettate le prescrizioni contenute negli studi o perizie previsti dalla carta di sintesi della pericolosità di cui all'articolo 22."

Qualora il comune in sede di verifica della documentazione presentata per il rilascio del titolo edilizio o della comunicazione, accerti l'assenza dell'autorizzazione richiesta dagli articoli 15 e 16 delle norme di attuazione del PUP, sospende il procedimento edilizio.

8.2 Disposizioni procedurali di competenza comunale

Per gli interventi, subordinati alla relazione o allo studio di compatibilità ai sensi degli articoli 14-15-16-17-18 delle norme di attuazione del PUP e per cui non è prevista l'autorizzazione provinciale, le relazioni o gli studi di compatibilità, asseverati come previsto dall'articolo 15, comma 3 della l.p. n. 15 del 2015 secondo le modalità di cui al punto 3 del presente documento, sono allegati quali parti integranti e sostanziali dei progetti edilizi e depositati presso il comune.

8.3 Approvazione degli strumenti urbanistici

Nel procedimento di adozione e approvazione dei piani territoriali delle comunità, dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi nonché di approvazione degli interventi di deroga urbanistica di competenza provinciale, compete al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio l'acquisizione dei pareri delle strutture competenti, mediante apposita conferenza di servizi, al fine della verifica preventiva della compatibilità delle nuove previsioni sotto il profilo del pericolo idrogeologico.

Per la valutazione di merito gli strumenti di pianificazione territoriale contengono un documento di verifica delle interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità (cartografia di sovrapposizione tra le modifiche urbanistiche adottate e le aree a diversa penalità della Carta, accompagnate elenco delle modifiche urbanistiche adottate con evidenziazione della destinazione vigente e di quella di variante); gli stessi strumenti di pianificazione sono corredati dallo studio di compatibilità se le relative previsioni interessano le aree a penalità elevata, a penalità media o le aree da approfondire, individuate dalla Carta.

Il documento di verifica delle interferenze o lo studio di supporto alla variante al PRG non è richiesto nel caso delle varianti al PRG di cui all'articolo 45, comma 4 della l.p. n. 15 del 2015.

9 Registro delle relazioni e degli studi di compatibilità

L'articolo 22, comma 1 della l.p. n. 15 del 2015 prevede la predisposizione e la cura di un registro informativo delle relazioni, comunque denominate, necessarie, secondo quanto previsto dal PUP, per la realizzazione di interventi in aree con penalità.

Il registro deve consentire la localizzazione (comune amministrativo, dati catastali, dati informativi per la localizzazione geografica mediante coordinate UTM-WGS84) degli interventi urbanistici o edilizi previsti, l'indicazione del professionista incaricato, le conclusioni della relazione in ordine alla compatibilità degli interventi, il riferimento al parere o al provvedimento finale.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio cura la tenuta del registro. I comuni trasmettono al medesimo Servizio le relazioni, comunque denominate, allegati ai provvedimenti di autorizzazione di competenza comunale, al fine dell'inserimento nel registro.

Il registro è pubblicato in apposita sezione del sito internet della Provincia per la consultazione in rete delle relative relazioni o studi di compatibilità.

ASSEVERAZIONE DELLA RELAZIONE O DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA'

(l.p. 4 agosto 2015, n. 15, articolo 15, l.p. 27 maggio 2008, n. 5, Capo IV)

relativo all'intervento edilizio

situato nel COMUNE DI _____

p.f. _____ p.ed. _____ nel C.C. _____

Coordinate geografiche di 2 spigoli opposti dell'area di intervento o della costruzione (sistema di riferimento UTM-ETRS89)		
Spigolo 1	Est	Nord
Spigolo 2	Est	Nord

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____ C.F. _____

residente a _____ via _____

Iscritto all'Ordine _____

della Prov. di _____ n. iscriz. _____

consapevole delle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per le dichiarazioni non veritiere e per la falsità in atti, risponde ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per le attestazioni e le dichiarazioni contenute nel presente modello. Resta ferma ogni altra forma di responsabilità prevista dall'ordinamento vigente.

PREMESSO

- che è in possesso dei requisiti richiesti per la predisposizione di relazioni o studi di compatibilità ai sensi del Capo IV delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale (l.p. 27 maggio 2018, n. 5)

- che opera nella qualità di tecnico incaricato di effettuare:¹

relazione tecnica per gli interventi di cui all'articolo 14, comma 4 delle norme di attuazione del PUP, ricadenti in area con penalità P4

studio di compatibilità per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 3 delle norme di attuazione del PUP, ricadenti in area con penalità P3

relazione tecnica per gli interventi di cui all'articolo 17, comma 2 delle norme di attuazione del PUP, ricadenti in area con penalità P2

studio per gli interventi di cui all'articolo 18, comma 2 delle norme di attuazione del PUP, ricadenti in:

aree da approfondire

¹ Barrare la casella di interesse o più caselle nel caso di concomitanza di più fenomeni

aree con penalità residua da valanghe

ASSEVERA

la seguente attestazione

dalle analisi effettuate, come illustrato nei contenuti della relazione o dello studio e riportato espressamente nel capitolo relativo alle “CONCLUSIONI DELLA RELAZIONE O DELLO STUDIO” in ordine alla compatibilità degli interventi, emerge quanto segue:²

nel caso di interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti, di cui all'articolo 14, comma 4 delle norme di attuazione del PUP, ricadenti nelle aree con penalità P4, la relazione tecnica allegata al progetto dimostra l'idoneità degli accorgimenti costruttivi o di utilizzazione degli edifici a ridurre la vulnerabilità delle persone e dei beni;

nel caso di interventi di cui all'articolo 15, comma 3, lettere a) e c) delle norme di attuazione del PUP, ricadenti nelle previste nelle aree con penalità P3, lo studio di compatibilità allegato al progetto analizza dettagliatamente le condizioni di pericolo e definisce gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi e quelli per la loro utilizzazione, atti a tutelare l'incolumità delle persone e a ridurre la vulnerabilità dei beni;

nel caso di interventi di cui all'articolo 15, comma 3, lettera d) delle norme di attuazione del PUP, ricadenti nelle previste nelle aree con penalità P3, lo studio di compatibilità allegato al progetto prevede la realizzazione di apposite opere difensive che consentono il declassamento della pericolosità o sono adottate, in relazione ai fenomeni attesi, adeguate misure afferenti l'utilizzazione degli immobili;

nel caso di interventi di cui all'articolo 17, comma 2 delle norme di attuazione del PUP, la relazione tecnica allegata al progetto attesta la compatibilità e assicura l'adozione degli accorgimenti necessari per garantire la funzionalità anche al manifestarsi degli eventi attesi;

nel caso di interventi di cui all'articolo 18, comma 2 delle norme di attuazione del PUP, ricadenti

nelle aree da approfondire per presenza di fenomeni alluvionali in corrispondenza del reticolo idrografico, lo studio allegato al progetto attesta la compatibilità dell'intervento con l'assetto del corso d'acqua, con il pericolo atteso e le caratteristiche strutturali e idrauliche delle sezioni di deflusso se il corso d'acqua è coperto o tombinato;

nelle aree da approfondire per presenza di fenomeni valanghivi, la relazione nivologica allegata al progetto individua gli accorgimenti (opere difensive e/o misure gestionali) atti a tutelare l'incolumità delle persone;

nelle aree con penalità residua da valanga, lo studio di compatibilità allegato al progetto lo studio di compatibilità allegato al progetto analizza dettagliatamente le condizioni di pericolo e definisce gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi e quelli per la loro utilizzazione, atti a tutelare l'incolumità delle persone e a ridurre la vulnerabilità dei beni.

Data _____

Timbro e firma

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:

- sottoscritta, previa identificazione del/i richiedente/i, in presenza del dipendente addetto

(indicare in stampatello il nome del dipendente)

- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.

² Barrare la casella di interesse o più caselle nel caso di concomitanza di più fenomeni

DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTI NEGLI STUDI O PERIZIE PREVISTE DALLA CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA'

(l.p. 4 agosto 2015, n. 15, articolo 15, l.p. 27 maggio 2008, n. 5, Capo IV)

relativo all'intervento edilizio

situato nel COMUNE DI _____

p.f. _____ p.ed. _____ nel C.C. _____

Coordinate geografiche di 2 spigoli opposti dell'area di intervento o della costruzione (sistema di riferimento UTM-ETRS89)		
Spigolo 1	Est	Nord
Spigolo 2	Est	Nord

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____ C.F. _____

residente a _____ via _____

Iscritto all'Ordine / Collegio _____

della Prov. di _____ n. iscriz. _____

consapevole delle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per le dichiarazioni non veritiere e per la falsità in atti, risponde ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", per le attestazioni e le dichiarazioni contenute nel presente modello. Resta ferma ogni altra forma di responsabilità prevista dall'ordinamento vigente.

PREMESSO

- che opera nella qualità di tecnico incaricato degli interventi edilizi ricadenti nelle aree con penalità della Carta di sintesi della pericolosità;

- che al progetto dell'intervento edilizio sono allegati lo studio o relazione di compatibilità, previsti dalla Carta di sintesi della pericolosità, come asseverati dal tecnico incaricato _____ in data _____

DICHIARA

che il progetto è conforme alle prescrizioni o misure contenute nello studio o relazione di compatibilità allegato.

Data _____

Timbro e firma

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:

- sottoscritta, previa identificazione del/i richiedente/i, in presenza del dipendente addetto

(indicare in stampatello il nome del dipendente)

- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.